REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX | BARI, 10 GENNAIO 2008 | N. 5

Sede Presidenza Giunta Regionale

Corte Costituzionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Atti di Organi monocratici regionali

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Appalti - Bandi

Concorsi

Il Bollettino Ufficilale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
j) lo Statuto e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati.
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
h) deliberazioni della Giunta regioanle;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
h) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno vlidità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

ORDINANZA 28 settembre 2007, n. 807
Ricorso n. 33/07.
Pag. 1137

ORDINANZA 28 settembre 2007, n. 808
Ricorso n. 41/07.
Pag. 1142

ORDINANZA 28 settembre 2007, n. 809
Ricorso n. 43/07.
Pag. 1147

ORDINANZA 28 settembre 2007, n. 810
Ricorso n. 46/07.
Pag. 1152

ORDINANZA 28 settembre 2007, n. 811
Ricorso n. 39/07.
Pag. 1157

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2249
Iniziativa di incentivazione all'esodo degli operatori della formazione professionale.
Pag. 1162

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2272
Affidamento incarico di direzione dirigente Angelo Marino.
Pag. 1172

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007. n. 2273
Legge regionale n. 33/06 -Titolo II -artt. 7 -8. Deliberazione della Giunta regionale n. 1476/07. Approvazione Piano annuale 2007 di riparto dei contributi in conto capitale ai soggetti beneficiari di cui al comma 1 dell'art. 8.
Pag. 1173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2274
Revoca Deliberazione di Giunta regionale n. 1951 del 27/11/2007.
Pag. 1194

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2283
Deliberazione di Giunta regionale n. 281 del 15/03/04 recante "Criteri e procedure per l'accreditamento delle sedi formative" -Modificazioni.
Pag. 1195

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 1058
Leggi regionali n. 26/06 e n. 34/06. Revoca assegnazione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Capurso (Ba).
Pag. 1198

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 21 dicembre 2007, n. 530
Legge regionale 18.12.2007, n. 39 "Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) art. 3 - Istituzione del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
Pag. 1198

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI PESCHICI (Foggia)
DELIBERA C.C. 10 dicembre 2007, n. 61
Approvazione variante P. di F.
Pag. 1200

COMUNE DI PESCHICI (Foggia)
DELIBERA C.C. 10 dicembre 2007, n. 62
Approvazione variante P. di F.
Pag. 1200

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti -Bandi

AREM BARI
Avviso di gara lavori realizzazione sistema rilevazione traffico in provincia di Taranto.
Pag. 1201

COMUNITA' MONTANA MONTI DAUNI SETTENTRIONALI CASALNUOVO MONTEROTARO (Foggia)
Bando di gara lavori condotta idrica rurale.
Pag. 1201

Concorsi

ASL BR BRINDISI
Avviso di mobilità per n. 15 posti di Infermiere pediatrico e n. 5 posti di Fisioterapista.
Pag. 1202

ASL LE LECCE
Avviso pubblico per incarichi provvisori di Dirigente Medico disciplina Urologia.
Pag. 1207

ASL LE LECCE
Concorso pubblico per n 1 Dirigente Medico disciplina Urologia.
Pag. 1213

PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

ORDINANZA 28 settembre 2007, n. 807

Ricorso n. 33/07.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione Prima di Lecce

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente
Ettore Manca Componente - relatore
Massimiliano Balloriani Componente
ha pronunziato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33/07 presentato:

- dalla Sig.ra Benegiamo Laura e dalla AGAAR S.r.l., in persona dell'a.u., rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliati in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via Augusto Imperatore 16;

CONTRO

- la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Paccione ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell'Avv. A. Leuci, alla Piazza Mazzini 72;

- la Provincia di Lecce, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti M. Giovanna Capoccia e Francesca Testi ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso la sede dell'Avvocatura Provinciale, alla via Umberto I;

- il Comune di Tricase, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via G. Paladini 50;

- il Comune di Gagliano del Capo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via G. Garibaldi 43;

- i Comuni di Alessano, Andrano, Castro, Corsano, Ortelle, Otranto, Santa Cesarea Terme e Tiggiano, non costituiti;

PER L'ANNULLAMENTO

- del - mai comunicato e mai pubblicato- verbale della Conferenza di servizi tenuta ai sensi dell'art. 6, comma 5, legge regionale pugliese 19/97 e volta all'istituzione dell'Area Naturale Protetta "Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase";

- della -ove esistente- necessariamente presupposta deliberazione di estremi sconosciuti, mai pubblicata e mai comunicata ai ricorrenti, con cui la Giunta della Regione Puglia assumeva la determinazione adottiva di cui all'art. 6 citato, comma 3, relativamente alla realizzanda area naturale protetta;

- di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, tra cui, ove occorra, la successiva deliberazione di Giunta di invio del definitivo disegno di legge al Consiglio Regionale.

- Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Tricase e del Comune di Gagliano del Capo.

- Visti gli atti tutti della causa.

- Designato alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 il relatore Dr. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Pellegrino, De Giorgi Cezzi, Antonio Quinto -in sostituzione di Luigi

Quinto, Marra -in sostituzione di Paccione- e Capoccia.

OSSERVATO QUANTO SEGUE.

FATTO E DIRITTO

1. I ricorrenti -titolari di aree in agro del Comune di Tricase, destinate dallo strumento urbanistico vigente a zona turistico ricettiva e, in specie, a campeggio- impugnano:

a) il verbale della Conferenza di servizi ex art. 6, comma 5, l.r. 19/97 inerente l'istituzione del Parco Naturale Regionale "Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase";

b) ogni altro atto connesso relativo al procedimento di istituzione del predetto Parco Naturale e, in particolare, le eventuali determinazioni adottive assunte, ex art. 6, comma 3, l.r. 19/97, dalla Giunta Regionale Pugliese e la successiva deliberazione di invio del d.d.l. al Consiglio Regionale.

2. In via del tutto preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalle parti resistenti.

2.1 Sul punto il Collegio premette che, notoriamente, il legislatore regionale pugliese prevedeva, con la legge 24 luglio 1997, n. 19, uno speciale ed articolato procedimento per l'istituzione delle aree naturali protette di interesse regionale (caratterizzato dal concorso, nella definizione del contenuto dispositivo sostanziale finale descritto dall'art. 6 della l.r. citata, della volontà legislativa con quella amministrativa), suddiviso in due fasi autonome, aventi natura e finalità diverse:

- una prima fase di natura prettamente amministrativa (avente le caratteristiche del "giusto procedimento" e diretta precipuamente a realizzare la partecipazione ed il concorso dei soggetti pubblici e privati portatori dei molteplici interessi coinvolti);
- ed una seconda fase di natura legislativa, la quale inizia con la presentazione al Consiglio Regionale, da parte della Giunta, del progetto definitivo da approvare con una legge- provvedimento: deve dunque osservarsi, anzitutto, che, se come scritto l'istituzione del Parco presuppone l'espletamento, in sequenza, di un procedimento amministrativo e di un procedimento legislativo -destinato, in ultima analisi, ad assorbire gli atti del primo attraverso la "legge-provvedimento"-, la logica ed i principi generali impongono di ritenere che il primo dei due non possa che concludersi, attesa la sua natura, con una decisione amministrativa, necessariamente propedeutica all'apertura della fase di carattere legislativo.

2.2 Tale decisione -concernente la perimetrazione ed i contenuti dello schema provvisorio del disegno di legge istitutivo del Parco Naturale- da un lato è l'atto amministrativo -eventualmente- lesivo delle posizioni giuridiche dei soggetti interessati, che potranno quindi invocare la tutela giurisdizionale impugnandola dinanzi al G.A., e, dall'altro lato, è la sede naturale deputata al vaglio delle osservazioni presentate nella fase amministrativa (in esito alla pubblicazione sul B.U.R.P. dello schema provvisorio del disegno di legge), in quanto istituzionalmente rivolta alla valutazione comparativa ed alla compensazione di tutti gli interessi -pubblici e privati- coinvolti dall'istituzione dell'area naturale protetta (cfr. T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce, 23 Febbraio 2006 n. 1184; Consiglio di Stato, VI Sezione, 1 Febbraio 2007 n. 414).

2.3 Pertanto, rilevato che in ogni caso nella vicenda oggetto di causa la prima fase del procedimento istitutivo del Parco si svolgeva, ratione temporis, sotto la vigenza del testo originario dell'art. 6 citato -già interpretato da questa Sezione nel senso del carattere necessariamente decisorio della Conferenza dei servizi contemplata dal quinto comma della predetta norma-, anche il nuovo testo (per il vero, alquanto ambiguo) della norma, introdotto dall'art. 30 della legge regionale 19 luglio

2006, n. 22, sottoposto ad interpretazione adeguatrice e teleologicamente orientata al rispetto dei fondamentali principi sanciti dagli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione, deve essere comunque inteso nel senso che, dopo la pubblicazione dello schema del d.d.l. sul B.U.R.P. (previsto dal nuovo quinto comma) e prima che la Giunta adotti il disegno di legge definitivo da inviare al Consiglio, si debba tenere una nuova Conferenza di servizi, cui peraltro si fa cenno nel sesto comma dell'articolo.

2.4 D'altra parte, non avrebbe senso prescrivere la pubblicazione sul Bollettino dello schema provvisorio del d.d.l. (finalizzata alla presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati) senza che gli apporti partecipativi debbano poi essere vagliati nella naturale sede procedimentale amministrativa (appunto deputata a garantire un "giusto procedimento"). Il Consiglio di Stato, peraltro, nella sentenza n. 414/2007 della VI Sezione, espressamente rilevava che le considerazioni poste a base della decisione di questo T.A.R. n. 1184/2006 erano poi state compiutamente recepite dalla Regione Puglia, la quale, con la legge n. 22 del 2006 (art. 30), disponeva la modifica degli artt. 6 e 8 della legge n. 19 del 1997 introducendo una forma di pubblicità del disegno di legge adottato (in conformità, appunto, alle motivazioni della pronuncia citata, secondo cui "pur se la Legge Regionale Pugliese n. 19/1997 non contempla espressamente una fase destinata alla pubblicizzazione degli atti in esame, la necessità di rendere concretamente conoscibili gli atti medesimi e, quindi, di consentire, ai sensi degli artt. 9-10 l. n. 241/1990, la più ampia partecipazione al relativo procedimento, va ritenuta comunque ineludibile sulla base dei principi generali vigenti in materia. L'esigenza di aprire un contraddittorio con tutti quei soggetti che, dall'istituzione dell'area naturale protetta subiscano una lesione, va rinvenuta già nelle regole poste dalla legge sul procedimento amministrativo. Né l'indispensabile partecipazione al procedimento dei soggetti interessati può reputarsi non richiesta in ragione della previsione dell'art. 13 primo comma legge 241 citata ... poiché la preferibile giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale norma rinviene la sua ratio nell'esigenza di evitare una duplicazione delle forme di partecipazione, non avendo al contrario l'obiettivo di eliminarla radicalmente. Nel caso in esame, dunque, difettando ogni specifica previsione in tal senso nella disciplina legislativa regionale, tale da soddisfare comunque le delineate esigenze di contraddittorio e di confronto, non può che ritenersi il procedimento in parola assoggettato proprio alle regole generali poste dalla Legge n. 241/1990").

2.5 In ragione di quanto fin qui esposto, dunque, si rivelano non condivisibili tutte le eccezioni preliminari prospettate dalle parti resistenti, poichè:

- l'atto finale conclusivo della fase amministrativa è da individuarsi nel verbale della Conferenza di servizi disciplinata dal vecchio art. 6, comma 5, e comunque presupposta, per quanto scritto, dal nuovo sesto comma;

- l'impugnativa dei provvedimenti amministrativi interposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio dovrebbe peraltro, in astratto, essere dichiarata inammissibile, poiché, prima della sua proposizione, entrava in vigore -nello stesso giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 3 novembre 2006- la legge regionale 26 ottobre 2006 n. 30, appunto istitutiva del "Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase". Secondo l'insegnamento giurisprudenziale preferibile, difatti, la sopravvenienza della legge provvedimento determina l'inammissibilità o l'improcedibilità -a seconda della circostanza che essa preceda o segua l'instaurazione del giudizio- del ricorso proposto contro l'originario atto amministrativo, in quanto il sindacato del Giudice Amministrativo incontra un limite insormontabile nell'intervenuta legificazione del provvedimento amministrativo: solo nel-

l'ipotesi in cui la Consulta dichiarasse l'illegittimità costituzionale della Legge Regionale n. 30/2006, dunque, il ricorso introduttivo del presente processo non andrebbe incontro alla delineata declaratoria di inammissibilità (cfr., sulle varie questioni da ultimo esaminate, T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce, 7 Novembre 2006, n. 5188; Consiglio di Stato, IV, 23 Settembre 2004, n. 6219; 10 Agosto 2004, n. 5499; 24 Marzo 2004, n. 1559. I diritti di difesa del cittadino, d'altra parte, in caso di approvazione con legge di un atto amministrativo lesivo dei suoi interessi, non vengono e non potrebbero essere sacrificati ma si trasferiscono -secondo il regime di controllo proprio del provvedimento normativo intervenuto- dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale: in altri termini, il sistema di tutela giudiziaria segue la natura giuridica dell'atto contestato, sicchè la legge-provvedimento, ancorché approvativa di un atto amministrativo, può essere eventualmente sindacata, previa intermediazione del giudice rimettente, solo dal suo giudice naturale, e cioè dalla Corte Costituzionale; cfr. Consiglio di Stato, IV Sezione, 19 Ottobre 2004, n. 6727).

3. Tanto esposto, l'attenzione del Tribunale deve quindi concentrarsi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti.

4. Appare in specie rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale della legge regionale istitutiva del Parco Naturale, per l'allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non teneva conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo T.A.R., con le sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006, con riguardo alla fase del propedeutico procedimento amministrativo e, in particolare, all'esigenza di un effettivo contraddittorio con gli interessati.

5. In via preliminare, quindi, il Tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel presente giudizio.

5.1 Occorre in proposito tener conto, anzitutto, della complessa problematica ricollegabile alla particolare tipologia di legge-provvedimento in oggetto (c.d. legge di approvazione), la quale si caratterizza per il vincolo funzionale che la lega ai provvedimenti amministrativi in precedenza adottati risolvendosi nell'assorbimento dei medesimi nella legge stessa -che li approva-, della quale acquistano il valore e la forza formale e sostanziale.

5.2 Pertanto, da un lato l'incidentale eccezione di illegittimità costituzionale è, a ben vedere, l'unico strumento processuale a disposizione dei ricorrenti per tutelare le loro posizioni giuridiche soggettive nei confronti degli impugnati provvedimenti amministrativi, assorbiti dalla legge regionale che li approvava; e, dall'altro lato, come già scritto, è evidente che proprio nel caso in cui la Corte dichiarasse l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 30/2006 il ricorso de quo non risulterebbe inammissibile.

6. Il Collegio è, poi, dell'avviso che i sollevati dubbi di costituzionalità in ordine al contenuto dispositivo della legge regionale in parola sono non manifestamente infondati.

6.1 E' opportuno, sul punto, premettere che corollario della soprariportata ricostruzione concettuale dell'assetto di tutela delle posizioni incise dalla legge-provvedimento è la valorizzazione della pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, sino a renderlo incisivo quanto quello giurisdizionale sull'eccesso di potere, in modo da riconoscere al privato, seppur nella forma indiretta della rimessione della questione alla Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione ed un'occasione di difesa pari a quella offerta dal sindacato giurisdizionale degli atti amministrativi (Consiglio di Stato, IV Sezione, 19 Ottobre 2004, n. 6727).

6.2 In altri termini, il riconoscimento in capo al

legislatore di un vasto ambito di discrezionalità deve essere opportunamente bilanciato attraverso la sottoposizione del relativo potere di apprezzamento al vaglio di costituzionalità, sotto il profilo della non arbitrarietà e della ragionevolezza delle scelte compiute: sindacato tanto più rigoroso quanto più marcata è la natura provvedimentale dell'atto sottoposto a controllo, e che investe -in considerazione della natura di atto sostanzialmente amministrativo della legge-provvedimento- anche gli atti amministrativi che ne sono il presupposto.

6.3 Tanto premesso, si osserva che le disposizioni degli artt. 1 e seguenti della Legge Regionale Pugliese 26 ottobre 2006 n. 30, istitutiva del "Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase", sembrano al Collegio porsi in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione per l'irragionevolezza delle disposizioni stesse, poiché il Consiglio Regionale, come premesso, nell'approvare la predetta legge-provvedimento, non teneva conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo T.A.R. -con le sentenze prima citate- relativamente alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al contraddittorio con gli interessati.

6.4 Appare dunque condivisibile, in specie, la prima e assorbente -in quanto relativa alla violazione delle regole sul giusto procedimento- censura formulata dai ricorrenti, incentrata sulla violazione delle misure di pubblicità necessarie a consentire l'eventuale partecipazione (ex artt. 9 e 10 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241) dei soggetti interessati alla fase amministrativa preordinata all'istituzione del Parco, misure già delineate e ritenute assolutamente necessarie nelle pronuncie prima citate, alle quali sul punto pertanto si rinvia.

6.5 Il Tribunale ritiene in definitiva irragionevole e contraria al principio di buon andamento dell'attività amministrativa la scelta operata dagli articoli 1 e seguenti della legge regionale n. 30/2006 di istituire immediatamente, a tali condizioni, il parco naturale regionale di che trattasi, e nei sensi appena descritti reputa i dubbi di costituzionalità sul punto sollevati non manifestamente infondati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, visto l'art. 23 della Legge 11 Marzo 1953 n. 87 e ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, dispone la sospensione del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte Costituzionale la definizione della costituzionalità degli artt. 1 e seguenti della Legge Regionale Pugliese 26 ottobre 2006 n. 30 (istitutiva del "Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase"), in relazione agli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale.

- Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

- Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta Regionale Pugliese e comunicata al Presidente del Consiglio Regionale Pugliese.

- Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007.

Aldo Ravalli - Presidente
Ettore Manca - Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 settembre 2007

ORDINANZA 28 settembre 2007, n. 808

Ricorso n. 41/07.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
Sezione Prima di Lecce

Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Ettore Manca Componente - relatore
Massimiliano Balloriani Componente

ha pronunziato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 41/07 presentato:

- dai Sig.ri Citto Vito, Citto Salvatore, Citto Gerardo, Accogli Vito, Timpone Maria Antonietta, Accogli Donata, Zocco Vincenzo, Meraglia Vittorio, Cavalieri Cosimo, Panico Antonio, Cazzato Michele, Ponzetta Maria, Timpone Flavio, Pezzuto Antonia, Marra Antonio Vito, De Paola Giuseppe, Zocco Maria Domenica, De Nitto Francesco e Cortese Vincenzo, rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliati in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via Augusto Imperatore 16;

CONTRO

- la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Paccione ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell'Avv. A. Leuci, alla Piazza Mazzini 72;

- la Provincia di Lecce, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti M. Giovanna Capoccia e Francesca Testi ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso la sede dell'Avvocatura Provinciale, alla via Umberto I;

- il Comune di Tricase, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via G. Paladini 50;

- il Comune di Gagliano del Capo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via G. Garibaldi 43;

- i Comuni di Alessano, Andrano, Castro, Corsano, Ortelle, Otranto, Santa Cesarea Terme e Tiggiano, non costituiti;

PER L'ANNULLAMENTO

- del -mai comunicato e mai pubblicato- verbale della Conferenza di servizi tenuta ai sensi dell'art. 6, comma 5, legge regionale pugliese 19/97 e volta all'istituzione dell'Area Naturale Protetta "Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase";

- della -ove esistente- necessariamente presupposta deliberazione di estremi sconosciuti, mai pubblicata e mai comunicata ai ricorrenti, con cui la Giunta della Regione Puglia assumeva la determinazione adottiva di cui all'art. 6 citato, comma 3, relativamente alla realizzanda area naturale protetta;

- di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, tra cui, ove occorra, la successiva deliberazione di Giunta di invio del definitivo disegno di legge al Consiglio Regionale.

- Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Tricase e del Comune di Gagliano del Capo.

- Visti gli atti tutti della causa.

- Designato alla pubblica udienza del 23 mag-

gio 2007 il relatore Dr. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Pellegrino, De Giorgi Cezzi, Antonio Quinto -in sostituzione di Luigi Quinto, Marra -in sostituzione di Paccione- e Capoccia.

OSSERVATO QUANTO SEGUE.

FATTO E DIRITTO

1. I ricorrenti -titolari di aree in agro del Comune di Tricase- impugnano:

a) il verbale della Conferenza di servizi ex art. 6, comma 5, l.r. 19/97 inerente l'istituzione del Parco Naturale Regionale "Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase";

b) ogni altro atto connesso relativo al procedimento di istituzione del predetto Parco Naturale e, in particolare, le eventuali determinazioni adottive assunte, ex art. 6, comma 3, l.r. 19/97, dalla Giunta Regionale Pugliese e la successiva deliberazione di invio del d.d.l. al Consiglio Regionale.

2. In via del tutto preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalle parti resistenti.

2.1 Sul punto il Collegio premette che, notoriamente, il legislatore regionale pugliese prevedeva, con la legge 24 luglio 1997, n. 19, uno speciale ed articolato procedimento per l'istituzione delle aree naturali protette di interesse regionale (caratterizzato dal concorso, nella definizione del contenuto dispositivo sostanziale finale descritto dall'art. 6 della l.r. citata, della volontà legislativa con quella amministrativa), suddiviso in due fasi autonome, aventi natura e finalità diverse:

- una prima fase di natura prettamente amministrativa (avente le caratteristiche del "giusto procedimento" e diretta precipuamente a realizzare la partecipazione ed il concorso dei soggetti pubblici e privati portatori dei molteplici interessi coinvolti);
- ed una seconda fase di natura legislativa, la quale inizia con la presentazione al Consiglio Regionale, da parte della Giunta, del progetto definitivo da approvare con una legge- provvedimento: deve dunque osservarsi, anzitutto, che, se come scritto l'istituzione del Parco presuppone l'espletamento, in sequenza, di un procedimento amministrativo e di un procedimento legislativo -destinato, in ultima analisi, ad assorbire gli atti del primo attraverso la "legge-provvedimento"-, la logica ed i principi generali impongono di ritenere che il primo dei due non possa che concludersi, attesa la sua natura, con una decisione amministrativa, necessariamente propedeutica all'apertura della fase di carattere legislativo.

2.2 Tale decisione -concernente la perimetrazione ed i contenuti dello schema provvisorio del disegno di legge istitutivo del Parco Naturale- da un lato è l'atto amministrativo -eventualmente- lesivo delle posizioni giuridiche dei soggetti interessati, che potranno quindi invocare la tutela giurisdizionale impugnandola dinanzi al G.A., e, dall'altro lato, è la sede naturale deputata al vaglio delle osservazioni presentate nella fase amministrativa (in esito alla pubblicazione sul B.U.R.P. dello schema provvisorio del disegno di legge), in quanto istituzionalmente rivolta alla valutazione comparativa ed alla compensazione di tutti gli interessi -pubblici e privati- coinvolti dall'istituzione dell'area naturale protetta (cfr. T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce, 23 Febbraio 2006 n. 1184; Consiglio di Stato, VI Sezione, 1 Febbraio 2007 n. 414).

2.3 Pertanto, rilevato che in ogni caso nella vicenda oggetto di causa la prima fase del procedimento istitutivo del Parco si svolgeva, ratione temporis, sotto la vigenza del testo originario dell'art. 6 citato -già interpretato da questa Sezione nel senso del carattere necessariamente decisorio della Conferenza dei servizi contemplata dal quinto comma della predetta norma-, anche il nuovo testo (per il vero, alquanto ambiguo) della norma, introdotto dall'art. 30 della legge regionale 19 luglio

2006, n. 22, sottoposto ad interpretazione adeguatrice e teleologicamente orientata al rispetto dei fondamentali principi sanciti dagli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione, deve essere comunque inteso nel senso che, dopo la pubblicazione dello schema del d.d.l. sul B.U.R.P. (previsto dal nuovo quinto comma) e prima che la Giunta adotti il disegno di legge definitivo da inviare al Consiglio, si debba tenere una nuova Conferenza di servizi, cui peraltro si fa cenno nel sesto comma dell'articolo.

2.4 D'altra parte, non avrebbe senso prescrivere la pubblicazione sul Bollettino dello schema provvisorio del d.d.l. (finalizzata alla presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati) senza che gli apporti partecipativi debbano poi essere vagliati nella naturale sede procedimentale amministrativa (appunto deputata a garantire un "giusto procedimento"). Il Consiglio di Stato, peraltro, nella sentenza n. 414/2007 della VI Sezione, espressamente rilevava che le considerazioni poste a base della decisione di questo T.A.R. n. 1184/2006 erano poi state compiutamente recepite dalla Regione Puglia, la quale, con la legge n. 22 del 2006 (art. 30), disponeva la modifica degli artt. 6 e 8 della legge n. 19 del 1997 introducendo una forma di pubblicità del disegno di legge adottato (in conformità, appunto, alle motivazioni della pronuncia citata, secondo cui "pur se la Legge Regionale Pugliese n. 19/1997 non contempla espressamente una fase destinata alla pubblicizzazione degli atti in esame, la necessità di rendere concretamente conoscibili gli atti medesimi e, quindi, di consentire, ai sensi degli artt. 9-10 l. n. 241/1990, la più ampia partecipazione al relativo procedimento, va ritenuta comunque ineludibile sulla base dei principi generali vigenti in materia. L'esigenza di aprire un contraddittorio con tutti quei soggetti che, dall'istituzione dell'area naturale protetta subiscano una lesione, va rinvenuta già nelle regole poste dalla legge sul procedimento amministrativo. Né l'indispensabile partecipazione al procedimento dei soggetti interessati può reputarsi non richiesta in ragione della previsione dell'art. 13 primo comma legge 241 citata [...] poiché la preferibile giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale norma rinviene la sua ratio nell'esigenza di evitare una duplicazione delle forme di partecipazione, non avendo al contrario l'obiettivo di eliminarla radicalmente. Nel caso in esame, dunque, difettando ogni specifica previsione in tal senso nella disciplina legislativa regionale, tale da soddisfare comunque le delineate esigenze di contraddittorio e di confronto, non può che ritenersi il procedimento in parola assoggettato proprio alle regole generali poste dalla Legge n. 241/1990").

2.5 In ragione di quanto fin qui esposto, dunque, si rivelano non condivisibili tutte le eccezioni preliminari prospettate dalle parti resistenti, poichè:

- l'atto finale conclusivo della fase amministrativa è da individuarsi nel verbale della Conferenza di servizi disciplinata dal vecchio art. 6, comma 5, e comunque presupposta, per quanto scritto, dal nuovo sesto comma;

- l'impugnativa dei provvedimenti amministrativi interposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio dovrebbe peraltro, in astratto, essere dichiarata inammissibile, poiché, prima della sua proposizione, entrava in vigore -nello stesso giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 3 novembre 2006- la legge regionale 26 ottobre 2006 n. 30, appunto istitutiva del "Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase". Secondo l'insegnamento giurisprudenziale preferibile, difatti, la sopravvenienza della legge provvedimento determina l'inammissibilità o l'improcedibilità -a seconda della circostanza che essa preceda o segua l'instaurazione del giudizio- del ricorso proposto contro l'originario atto amministrativo, in quanto il sindacato del Giudice Amministrativo incontra un limite insormontabile nell'intervenuta legificazione del provvedimento amministrativo: solo nel-

l'ipotesi in cui la Consulta dichiarasse l'illegittimità costituzionale della Legge Regionale n. 30/2006, dunque, il ricorso introduttivo del presente processo non andrebbe incontro alla delineata declaratoria di inammissibilità (cfr., sulle varie questioni da ultimo esaminate, T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce, 7 Novembre 2006, n. 5188; Consiglio di Stato, IV, 23 Settembre 2004, n. 6219; 10 Agosto 2004, n. 5499; 24 Marzo 2004, n. 1559. I diritti di difesa del cittadino, d'altra parte, in caso di approvazione con legge di un atto amministrativo lesivo dei suoi interessi, non vengono e non potrebbero essere sacrificati ma si trasferiscono -secondo il regime di controllo proprio del provvedimento normativo intervenuto- dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale: in altri termini, il sistema di tutela giudiziaria segue la natura giuridica dell'atto contestato, sicchè la legge-provvedimento, ancorché approvativa di un atto amministrativo, può essere eventualmente sindacata, previa intermediazione del giudice rimettente, solo dal suo giudice naturale, e cioè dalla Corte Costituzionale; cfr. Consiglio di Stato, IV Sezione, 19 Ottobre 2004, n. 6727).

3. Tanto esposto, l'attenzione del Tribunale deve quindi concentrarsi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti.

4. Appare in specie rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale della legge regionale istitutiva del Parco Naturale, per l'allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non teneva conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo T.A.R., con le sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006, con riguardo alla fase del propedeutico procedimento amministrativo e, in particolare, all'esigenza di un effettivo contraddittorio con gli interessati.

5. In via preliminare, quindi, il Tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel presente giudizio.

5.1 Occorre in proposito tener conto, anzitutto, della complessa problematica ricollegabile alla particolare tipologia di legge-provvedimento in oggetto (c.d. legge di approvazione), la quale si caratterizza per il vincolo funzionale che la lega ai provvedimenti amministrativi in precedenza adottati risolvendosi nell'assorbimento dei medesimi nella legge stessa -che li approva-, della quale acquistano il valore e la forza formale e sostanziale.

5.2 Pertanto, da un lato l'incidentale eccezione di illegittimità costituzionale è, a ben vedere, l'unico strumento processuale a disposizione dei ricorrenti per tutelare le loro posizioni giuridiche soggettive nei confronti degli impugnati provvedimenti amministrativi, assorbiti dalla legge regionale che li approvava; e, dall'altro lato, come già scritto, è evidente che proprio nel caso in cui la Corte dichiarasse l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 30/2006 il ricorso de quo non risulterebbe inammissibile.

6. Il Collegio è, poi, dell'avviso che i sollevati dubbi di costituzionalità in ordine al contenuto dispositivo della legge regionale in parola sono non manifestamente infondati.

6.1 E' opportuno, sul punto, premettere che corollario della soprariportata ricostruzione concettuale dell'assetto di tutela delle posizioni incise dalla legge-provvedimento è la valorizzazione della pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, sino a renderlo incisivo quanto quello giurisdizionale sull'eccesso di potere, in modo da riconoscere al privato, seppur nella forma indiretta della rimessione della questione alla Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione ed un'occasione di difesa pari a quella offerta dal sindacato giurisdizionale degli atti amministrativi (Consiglio di Stato, IV Sezione, 19 Ottobre 2004, n. 6727).

6.2 In altri termini, il riconoscimento in capo al legislatore di un vasto ambito di discreziona-

lità deve essere opportunamente bilanciato attraverso la sottoposizione del relativo potere di apprezzamento al vaglio di costituzionalità, sotto il profilo della non arbitrarietà e della ragionevolezza delle scelte compiute: sindacato tanto più rigoroso quanto più marcata è la natura provvedimentale dell'atto sottoposto a controllo, e che investe -in considerazione della natura di atto sostanzialmente amministrativo della legge-provvedimento- anche gli atti amministrativi che ne sono il presupposto.

6.3 Tanto premesso, si osserva che le disposizioni degli artt. 1 e seguenti della Legge Regionale Pugliese 26 ottobre 2006 n. 30, istitutiva del "Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase", sembrano al Collegio porsi in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione per l'irragionevolezza delle disposizioni stesse, poiché il Consiglio Regionale, come premesso, nell'approvare la predetta legge-provvedimento, non teneva conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo T.A.R. -con le sentenze prima citate- relativamente alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al contraddittorio con gli interessati.

6.4 Appare dunque condivisibile, in specie, la prima e assorbente -in quanto relativa alla violazione delle regole sul giusto procedimento- censura formulata dai ricorrenti, incentrata sulla violazione delle misure di pubblicità necessarie a consentire l'eventuale partecipazione (ex artt. 9 e 10 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241) dei soggetti interessati alla fase amministrativa preordinata all'istituzione del Parco, misure già delineate e ritenute assolutamente necessarie nelle pronuncie prima citate, alle quali sul punto pertanto si rinvia.

6.5 Il Tribunale ritiene in definitiva irragionevole e contraria al principio di buon andamento dell'attività amministrativa la scelta operata dagli articoli 1 e seguenti della legge regionale n. 30/2006 di istituire immediatamente, a tali condizioni, il parco naturale regionale di che trattasi, e nei sensi appena descritti reputa i dubbi di costituzionalità sul punto sollevati non manifestamente infondati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, visto l'art. 23 della Legge 11 Marzo 1953 n. 87 e ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, dispone la sospensione del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte Costituzionale la definizione della costituzionalità degli artt. 1 e seguenti della Legge Regionale Pugliese 26 ottobre 2006 n. 30 (istitutiva del "Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase"), in relazione agli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale.

- Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

- Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta Regionale Pugliese e comunicata al Presidente del Consiglio Regionale Pugliese.

- Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007.

Aldo Ravalli - Presidente
Ettore Manca – Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 settembre 2007

ORDINANZA 28 settembre 2007, n. 809

Ricorso n. 43/07.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
Sezione Prima di Lecce

Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Ettore Manca Componente - relatore
Massimiliano Balloriani Componente

ha pronunziato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 43/07 presentato:

- dai Sig.ri Salvatore Angelo Piscopiello e Giancarlo Russo, rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliati in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via Augusto Imperatore 16;

CONTRO

- la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Paccione ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell'Avv. A. Leuci, alla Piazza Mazzini 72;

- la Provincia di Lecce, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti M. Giovanna Capoccia e Francesca Testi ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso la sede dell'Avvocatura Provinciale, alla via Umberto I;

- il Comune di Tricase, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via G. Paladini 50;

- il Comune di Gagliano del Capo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via G. Garibaldi 43;

- i Comuni di Alessano, Andrano, Castro, Corsano, Ortelle, Otranto, Santa Cesarea Terme e Tiggiano, non costituiti;

PER L'ANNULLAMENTO

- del -mai comunicato e mai pubblicato- verbale della Conferenza di servizi tenuta ai sensi dell'art. 6, comma 5, legge regionale pugliese 19/97 e volta all'istituzione dell'Area Naturale Protetta "Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase";

- della -ove esistente- necessariamente presupposta deliberazione di estremi sconosciuti, mai pubblicata e mai comunicata ai ricorrenti, con cui la Giunta della Regione Puglia assumeva la determinazione adottiva di cui all'art. 6 citato, comma 3, relativamente alla realizzanda area naturale protetta;

- di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, tra cui, ove occorra, la successiva deliberazione di Giunta di invio del definitivo disegno di legge al Consiglio Regionale.

- Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Tricase e del Comune di Gagliano del Capo.

- Visti gli atti tutti della causa.

- Designato alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 il relatore Dr. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Pellegrino, De Giorgi Cezzi, Antonio Quinto -in sostituzione di Luigi Quinto, Marra -in sostituzione di Paccione- e Capoccia.

OSSERVATO QUANTO SEGUE.

FATTO E DIRITTO

1. I ricorrenti -titolari di aree in agro del Comune di Tricase- impugnano:

a) il verbale della Conferenza di servizi ex art. 6, comma 5, l.r. 19/97 inerente l'istituzione del Parco Naturale Regionale "Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase";

b) ogni altro atto connesso relativo al procedimento di istituzione del predetto Parco Naturale e, in particolare, le eventuali determinazioni adottive assunte, ex art. 6, comma 3, l.r. 19/97, dalla Giunta Regionale Pugliese e la successiva deliberazione di invio del d.d.l. al Consiglio Regionale.

2. In via del tutto preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalle parti resistenti.

2.1 Sul punto il Collegio premette che, notoriamente, il legislatore regionale pugliese prevedeva, con la legge 24 luglio 1997, n. 19, uno speciale ed articolato procedimento per l'istituzione delle aree naturali protette di interesse regionale (caratterizzato dal concorso, nella definizione del contenuto dispositivo sostanziale finale descritto dall'art. 6 della l.r. citata, della volontà legislativa con quella amministrativa), suddiviso in due fasi autonome, aventi natura e finalità diverse:

- una prima fase di natura prettamente amministrativa (avente le caratteristiche del "giusto procedimento" e diretta precipuamente a realizzare la partecipazione ed il concorso dei soggetti pubblici e privati portatori dei molteplici interessi coinvolti);

- ed una seconda fase di natura legislativa, la quale inizia con la presentazione al Consiglio Regionale, da parte della Giunta, del progetto definitivo da approvare con una legge- provvedimento: deve dunque osservarsi, anzitutto, che, se come scritto l'istituzione del Parco presuppone l'espletamento, in sequenza, di un procedimento amministrativo e di un procedimento legislativo -destinato, in ultima analisi, ad assorbire gli atti del primo attraverso la "legge-provvedimento"-, la logica ed i principi generali impongono di ritenere che il primo dei due non possa che concludersi, attesa la sua natura, con una decisione amministrativa, necessariamente propedeutica all'apertura della fase di carattere legislativo.

2.2 Tale decisione -concernente la perimetrazione ed i contenuti dello schema provvisorio del disegno di legge istitutivo del Parco Naturale- da un lato è l'atto amministrativo -eventualmente- lesivo delle posizioni giuridiche dei soggetti interessati, che potranno quindi invocare la tutela giurisdizionale impugnandola dinanzi al G.A., e, dall'altro lato, è la sede naturale deputata al vaglio delle osservazioni presentate nella fase amministrativa (in esito alla pubblicazione sul B.U.R.P. dello schema provvisorio del disegno di legge), in quanto istituzionalmente rivolta alla valutazione comparativa ed alla compensazione di tutti gli interessi -pubblici e privati- coinvolti dall'istituzione dell'area naturale protetta (cfr. T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce, 23 Febbraio 2006 n. 1184; Consiglio di Stato, VI Sezione, 1 Febbraio 2007 n. 414).

2.3 Pertanto, rilevato che in ogni caso nella vicenda oggetto di causa la prima fase del procedimento istitutivo del Parco si svolgeva, ratione temporis, sotto la vigenza del testo originario dell'art. 6 citato -già interpretato da questa Sezione nel senso del carattere necessariamente decisorio della Conferenza dei servizi contemplata dal quinto comma della predetta norma-, anche il nuovo testo (per il vero, alquanto ambiguo) della norma, introdotto dall'art. 30 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22, sottoposto ad interpretazione adeguatrice e teleologicamente orientata al rispetto dei fondamentali principi sanciti dagli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione, deve essere comunque inteso nel senso che, dopo la

pubblicazione dello schema del d.d.l. sul B.U.R.P. (previsto dal nuovo quinto comma) e prima che la Giunta adotti il disegno di legge definitivo da inviare al Consiglio, si debba tenere una nuova Conferenza di servizi, cui peraltro si fa cenno nel sesto comma dell'articolo.

2.4 D'altra parte, non avrebbe senso prescrivere la pubblicazione sul Bollettino dello schema provvisorio del d.d.l. (finalizzata alla presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati) senza che gli apporti partecipativi debbano poi essere vagliati nella naturale sede procedimentale amministrativa (appunto deputata a garantire un "giusto procedimento"). Il Consiglio di Stato, peraltro, nella sentenza n. 414/2007 della VI Sezione, espressamente rilevava che le considerazioni poste a base della decisione di questo T.A.R. n. 1184/2006 erano poi state compiutamente recepite dalla Regione Puglia, la quale, con la legge n. 22 del 2006 (art. 30), disponeva la modifica degli artt. 6 e 8 della legge n. 19 del 1997 introducendo una forma di pubblicità del disegno di legge adottato (in conformità, appunto, alle motivazioni della pronuncia citata, secondo cui "pur se la Legge Regionale Pugliese n. 19/1997 non contempla espressamente una fase destinata alla pubblicizzazione degli atti in esame, la necessità di rendere concretamente conoscibili gli atti medesimi e, quindi, di consentire, ai sensi degli artt. 9-10 l. n. 241/1990, la più ampia partecipazione al relativo procedimento, va ritenuta comunque ineludibile sulla base dei principi generali vigenti in materia. L'esigenza di aprire un contraddittorio con tutti quei soggetti che, dall'istituzione dell'area naturale protetta subiscano una lesione, va rinvenuta già nelle regole poste dalla legge sul procedimento amministrativo. Né l'indispensabile partecipazione al procedimento dei soggetti interessati può reputarsi non richiesta in ragione della previsione dell'art. 13 primo comma legge 241 citata [...] poiché la preferibile giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale norma rinviene la sua ratio nell'esigenza di evitare una duplicazione delle forme di partecipazione, non avendo al contrario l'obiettivo di eliminarla radicalmente. Nel caso in esame, dunque, difettando ogni specifica previsione in tal senso nella disciplina legislativa regionale, tale da soddisfare comunque le delineate esigenze di contraddittorio e di confronto, non può che ritenersi il procedimento in parola assoggettato proprio alle regole generali poste dalla Legge n. 241/1990").

2.5 In ragione di quanto fin qui esposto, dunque, si rivelano non condivisibili tutte le eccezioni preliminari prospettate dalle parti resistenti, poichè:

- l'atto finale conclusivo della fase amministrativa è da individuarsi nel verbale della Conferenza di servizi disciplinata dal vecchio art. 6, comma 5, e comunque presupposta, per quanto scritto, dal nuovo sesto comma;

- l'impugnativa dei provvedimenti amministrativi interposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio dovrebbe peraltro, in astratto, essere dichiarata inammissibile, poiché, prima della sua proposizione, entrava in vigore -nello stesso giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 3 novembre 2006- la legge regionale 26 ottobre 2006 n. 30, appunto istitutiva del "Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase". Secondo l'insegnamento giurisprudenziale preferibile, difatti, la sopravvenienza della legge provvedimento determina l'inammissibilità o l'improcedibilità -a seconda della circostanza che essa preceda o segua l'instaurazione del giudizio- del ricorso proposto contro l'originario atto amministrativo, in quanto il sindacato del Giudice Amministrativo incontra un limite insormontabile nell'intervenuta legificazione del provvedimento amministrativo: solo nell'ipotesi in cui la Consulta dichiarasse l'illegittimità costituzionale della Legge Regionale n. 30/2006, dunque, il ricorso introduttivo del presente processo non andrebbe incontro alla delineata declaratoria di inammissibilità (cfr.,

sulle varie questioni da ultimo esaminate, T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce, 7 Novembre 2006, n. 5188; Consiglio di Stato, IV, 23 Settembre 2004, n. 6219; 10 Agosto 2004, n. 5499; 24 Marzo 2004, n. 1559. I diritti di difesa del cittadino, d'altra parte, in caso di approvazione con legge di un atto amministrativo lesivo dei suoi interessi, non vengono e non potrebbero essere sacrificati ma si trasferiscono -secondo il regime di controllo proprio del provvedimento normativo intervenuto- dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale: in altri termini, il sistema di tutela giudiziaria segue la natura giuridica dell'atto contestato, sicchè la legge-provvedimento, ancorché approvativa di un atto amministrativo, può essere eventualmente sindacata, previa intermediazione del giudice rimettente, solo dal suo giudice naturale, e cioè dalla Corte Costituzionale; cfr. Consiglio di Stato, IV Sezione, 19 Ottobre 2004, n. 6727).

3. Tanto esposto, l'attenzione del Tribunale deve quindi concentrarsi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti.

4. Appare in specie rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale della legge regionale istitutiva del Parco Naturale, per l'allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non teneva conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo T.A.R., con le sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006, con riguardo alla fase del propedeutico procedimento amministrativo e, in particolare, all'esigenza di un effettivo contraddittorio con gli interessati.

5. In via preliminare, quindi, il Tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel presente giudizio.

5.1 Occorre in proposito tener conto, anzitutto, della complessa problematica ricollegabile alla particolare tipologia di legge-provvedimento in oggetto (c.d. legge di approvazione), la quale si caratterizza per il vincolo funzionale che la lega ai provvedimenti amministrativi in precedenza adottati risolvendosi nell'assorbimento dei medesimi nella legge stessa -che li approva-, della quale acquistano il valore e la forza formale e sostanziale.

5.2 Pertanto, da un lato l'incidentale eccezione di illegittimità costituzionale è, a ben vedere, l'unico strumento processuale a disposizione dei ricorrenti per tutelare le loro posizioni giuridiche soggettive nei confronti degli impugnati provvedimenti amministrativi, assorbiti dalla legge regionale che li approvava; e, dall'altro lato, come già scritto, è evidente che proprio nel caso in cui la Corte dichiarasse l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 30/2006 il ricorso de quo non risulterebbe inammissibile.

6. Il Collegio è, poi, dell'avviso che i sollevati dubbi di costituzionalità in ordine al contenuto dispositivo della legge regionale in parola sono non manifestamente infondati.

6.1 E' opportuno, sul punto, premettere che corollario della soprariportata ricostruzione concettuale dell'assetto di tutela delle posizioni incise dalla legge-provvedimento è la valorizzazione della pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, sino a renderlo incisivo quanto quello giurisdizionale sull'eccesso di potere, in modo da riconoscere al privato, seppur nella forma indiretta della rimessione della questione alla Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione ed un'occasione di difesa pari a quella offerta dal sindacato giurisdizionale degli atti amministrativi (Consiglio di Stato, IV Sezione, 19 Ottobre 2004, n. 6727).

6.2 In altri termini, il riconoscimento in capo al legislatore di un vasto ambito di discrezionalità deve essere opportunamente bilanciato attraverso la sottoposizione del relativo potere di apprezzamento al vaglio di costituzionalità, sotto il profilo della non arbitrarietà e

della ragionevolezza delle scelte compiute: sindacato tanto più rigoroso quanto più marcata è la natura provvedimentale dell'atto sottoposto a controllo, e che investe -in considerazione della natura di atto sostanzialmente amministrativo della legge-provvedimento- anche gli atti amministrativi che ne sono il presupposto.

6.3 Tanto premesso, si osserva che le disposizioni degli artt. 1 e seguenti della Legge Regionale Pugliese 26 ottobre 2006 n. 30, istitutiva del "Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase", sembrano al Collegio porsi in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione per l'irragionevolezza delle disposizioni stesse, poiché il Consiglio Regionale, come premesso, nell'approvare la predetta legge-provvedimento, non teneva conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo T.A.R. -con le sentenze prima citate- relativamente alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al contraddittorio con gli interessati

6.4 Appare dunque condivisibile, in specie, la prima e assorbente -in quanto relativa alla violazione delle regole sul giusto procedimento- censura formulata dai ricorrenti, incentrata sulla violazione delle misure di pubblicità necessarie a consentire l'eventuale partecipazione (ex artt. 9 e 10 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241) dei soggetti interessati alla fase amministrativa preordinata all'istituzione del Parco, misure già delineate e ritenute assolutamente necessarie nelle pronuncie prima citate, alle quali sul punto pertanto si rinvia.

6.5 Il Tribunale ritiene in definitiva irragionevole e contraria al principio di buon andamento dell'attività amministrativa la scelta operata dagli articoli 1 e seguenti della legge regionale n. 30/2006 di istituire immediatamente, a tali condizioni, il parco naturale regionale di che trattasi, e nei sensi appena descritti reputa i dubbi di costituzionalità sul punto sollevati non manifestamente infondati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, visto l'art. 23 della Legge 11 Marzo 1953 n. 87 e ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, dispone la sospensione del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte Costituzionale la definizione della costituzionalità degli artt. 1 e seguenti della Legge Regionale Pugliese 26 ottobre 2006 n. 30 (istitutiva del "Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase"), in relazione agli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale.

- Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

- Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta Regionale Pugliese e comunicata al Presidente del Consiglio Regionale Pugliese.

- Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007.

Aldo Ravalli - Presidente
Ettore Manca – Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 settembre 2007

ORDINANZA 28 settembre 2007, n. 810

Ricorso n. 46/07.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
Sezione Prima di Lecce

Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Ettore Manca Componente - relatore
Massimiliano Balloriani Componente

ha pronunziato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 46/07 presentato:

- dalla Sticchi Saverio S.r.l. e dalla Itis S.r.l., in persona dei rispettivi ll.rr., rappresentate e difese dall'Avv. Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliati in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via Augusto Imperatore 16;

CONTRO

- la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Paccione ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell'Avv. A. Leuci, alla Piazza Mazzini 72;

- la Provincia di Lecce, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti M. Giovanna Capoccia e Francesca Testi ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso la sede dell'Avvocatura Provinciale, alla via Umberto I;

- il Comune di Tricase, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via G. Paladini 50;

- il Comune di Gagliano del Capo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via G. Garibaldi 43;

- i Comuni di Alessano, Andrano, Castro, Corsano, Ortelle, Otranto, Santa Cesarea Terme e Tiggiano, non costituiti;

PER L'ANNULLAMENTO

- del -mai comunicato e mai pubblicato- verbale della Conferenza di servizi tenuta ai sensi dell'art. 6, comma 5, legge regionale pugliese 19/97 e volta all'istituzione dell'Area Naturale Protetta "Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase";

- della -ove esistente- necessariamente presupposta deliberazione di estremi sconosciuti, mai pubblicata e mai comunicata ai ricorrenti, con cui la Giunta della Regione Puglia assumeva la determinazione adottiva di cui all'art. 6 citato, comma 3, relativamente alla realizzanda area naturale protetta;

- di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, tra cui, ove occorra, la successiva deliberazione di Giunta di invio del definitivo disegno di legge al Consiglio Regionale.

- Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Tricase e del Comune di Gagliano del Capo.

- Visti gli atti tutti della causa.

- Designato alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 il relatore Dr. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Pellegrino, De Giorgi Cezzi, Antonio Quinto -in sostituzione di Luigi Quinto, Marra -in sostituzione di Paccione- e Capoccia.

OSSERVATO QUANTO SEGUE.

FATTO E DIRITTO

1. Le ricorrenti -titolari di un'area in agro del Comune di Santa Cesarea tipizzata "F3" ed in specie destinate dallo strumento urbanistico a strutture dedicate al soggiorno extra-alberghiero e attrezzature termali- impugnano:

a) il verbale della Conferenza di servizi ex art. 6, comma 5, l.r. 19/97 inerente l'istituzione del Parco Naturale Regionale "Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase";

b) ogni altro atto connesso relativo al procedimento di istituzione del predetto Parco Naturale e, in particolare, le eventuali determinazioni adottive assunte, ex art. 6, comma 3, l.r. 19/97, dalla Giunta Regionale Pugliese e la successiva deliberazione di invio del d.d.l. al Consiglio Regionale.

2. In via del tutto preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalle parti resistenti.

2.1 Sul punto il Collegio premette che, notoriamente, il legislatore regionale pugliese prevedeva, con la legge 24 luglio 1997, n. 19, uno speciale ed articolato procedimento per l'istituzione delle aree naturali protette di interesse regionale (caratterizzato dal concorso, nella definizione del contenuto dispositivo sostanziale finale descritto dall'art. 6 della l.r. citata, della volontà legislativa con quella amministrativa), suddiviso in due fasi autonome, aventi natura e finalità diverse:

- una prima fase di natura prettamente amministrativa (avente le caratteristiche del "giusto procedimento" e diretta precipuamente a realizzare la partecipazione ed il concorso dei soggetti pubblici e privati portatori dei molteplici interessi coinvolti);

- ed una seconda fase di natura legislativa, la quale inizia con la presentazione al Consiglio Regionale, da parte della Giunta, del progetto definitivo da approvare con una legge- provvedimento: deve dunque osservarsi, anzitutto, che, se come scritto l'istituzione del Parco presuppone l'espletamento, in sequenza, di un procedimento amministrativo e di un procedimento legislativo -destinato, in ultima analisi, ad assorbire gli atti del primo attraverso la "legge-provvedimento"-, la logica ed i principi generali impongono di ritenere che il primo dei due non possa che concludersi, attesa la sua natura, con una decisione amministrativa, necessariamente propedeutica all'apertura della fase di carattere legislativo.

2.2 Tale decisione -concernente la perimetrazione ed i contenuti dello schema provvisorio del disegno di legge istitutivo del Parco Naturale- da un lato è l'atto amministrativo -eventualmente- lesivo delle posizioni giuridiche dei soggetti interessati, che potranno quindi invocare la tutela giurisdizionale impugnandola dinanzi al G.A., e, dall'altro lato, è la sede naturale deputata al vaglio delle osservazioni presentate nella fase amministrativa (in esito alla pubblicazione sul B.U.R.P. dello schema provvisorio del disegno di legge), in quanto istituzionalmente rivolta alla valutazione comparativa ed alla compensazione di tutti gli interessi -pubblici e privati- coinvolti dall'istituzione dell'area naturale protetta (cfr. T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce, 23 Febbraio 2006 n. 1184; Consiglio di Stato, VI Sezione, 1 Febbraio 2007 n. 414).

2.3 Pertanto, rilevato che in ogni caso nella vicenda oggetto di causa la prima fase del procedimento istitutivo del Parco si svolgeva, ratione temporis, sotto la vigenza del testo originario dell'art. 6 citato -già interpretato da questa Sezione nel senso del carattere necessariamente decisorio della Conferenza dei servizi contemplata dal quinto comma della predetta norma-, anche il nuovo testo (per il vero, alquanto ambiguo) della norma, introdotto dall'art. 30 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22, sottoposto ad interpretazione adeguatrice e teleologicamente orientata al

rispetto dei fondamentali principi sanciti dagli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione, deve essere comunque inteso nel senso che, dopo la pubblicazione dello schema del d.d.l. sul B.U.R.P. (previsto dal nuovo quinto comma) e prima che la Giunta adotti il disegno di legge definitivo da inviare al Consiglio, si debba tenere una nuova Conferenza di servizi, cui peraltro si fa cenno nel sesto comma dell'articolo.

2.4 D'altra parte, non avrebbe senso prescrivere la pubblicazione sul Bollettino dello schema provvisorio del d.d.l. (finalizzata alla presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati) senza che gli apporti partecipativi debbano poi essere vagliati nella naturale sede procedimentale amministrativa (appunto deputata a garantire un "giusto procedimento"). Il Consiglio di Stato, peraltro, nella sentenza n. 414/2007 della VI Sezione, espressamente rilevava che le considerazioni poste a base della decisione di questo T.A.R. n. 1184/2006 erano poi state compiutamente recepite dalla Regione Puglia, la quale, con la legge n. 22 del 2006 (art. 30), disponeva la modifica degli artt. 6 e 8 della legge n. 19 del 1997 introducendo una forma di pubblicità del disegno di legge adottato (in conformità, appunto, alle motivazioni della pronuncia citata, secondo cui "pur se la Legge Regionale Pugliese n. 19/1997 non contempla espressamente una fase destinata alla pubblicizzazione degli atti in esame, la necessità di rendere concretamente conoscibili gli atti medesimi e, quindi, di consentire, ai sensi degli artt. 9-10 l. n. 241/1990, la più ampia partecipazione al relativo procedimento, va ritenuta comunque ineludibile sulla base dei principi generali vigenti in materia. L'esigenza di aprire un contraddittorio con tutti quei soggetti che, dall'istituzione dell'area naturale protetta subiscano una lesione, va rinvenuta già nelle regole poste dalla legge sul procedimento amministrativo. Né l'indispensabile partecipazione al procedimento dei soggetti interessati può reputarsi non richiesta in ragione della previsione dell'art. 13 primo comma legge 241 citata [...] poiché la preferibile giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale norma rinviene la sua ratio nell'esigenza di evitare una duplicazione delle forme di partecipazione, non avendo al contrario l'obiettivo di eliminarla radicalmente. Nel caso in esame, dunque, difettando ogni specifica previsione in tal senso nella disciplina legislativa regionale, tale da soddisfare comunque le delineate esigenze di contraddittorio e di confronto, non può che ritenersi il procedimento in parola assoggettato proprio alle regole generali poste dalla Legge n. 241/1990").

2.5 In ragione di quanto fin qui esposto, dunque, si rivelano non condivisibili tutte le eccezioni preliminari prospettate dalle parti resistenti, poichè:

- l'atto finale conclusivo della fase amministrativa è da individuarsi nel verbale della Conferenza di servizi disciplinata dal vecchio art. 6, comma 5, e comunque presupposta, per quanto scritto, dal nuovo sesto comma;

- l'impugnativa dei provvedimenti amministrativi interposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio dovrebbe peraltro, in astratto, essere dichiarata inammissibile, poiché, prima della sua proposizione, entrava in vigore -nello stesso giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 3 novembre 2006- la legge regionale 26 ottobre 2006 n. 30, appunto istitutiva del "Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase". Secondo l'insegnamento giurisprudenziale preferibile, difatti, la sopravvenienza della legge provvedimento determina l'inammissibilità o l'improcedibilità -a seconda della circostanza che essa preceda o segua l'instaurazione del giudizio- del ricorso proposto contro l'originario atto amministrativo, in quanto il sindacato del Giudice Amministrativo incontra un limite insormontabile nell'intervenuta legificazione del provvedimento amministrativo: solo nell'ipotesi in cui la Consulta dichiarasse l'illegittimità costituzionale della Legge Regionale

n. 30/2006, dunque, il ricorso introduttivo del presente processo non andrebbe incontro alla delineata declaratoria di inammissibilità (cfr., sulle varie questioni da ultimo esaminate, T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce, 7 Novembre 2006, n. 5188; Consiglio di Stato, IV, 23 Settembre 2004, n. 6219; 10 Agosto 2004, n. 5499; 24 Marzo 2004, n. 1559. I diritti di difesa del cittadino, d'altra parte, in caso di approvazione con legge di un atto amministrativo lesivo dei suoi interessi, non vengono e non potrebbero essere sacrificati ma si trasferiscono -secondo il regime di controllo proprio del provvedimento normativo intervenuto- dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale: in altri termini, il sistema di tutela giudiziaria segue la natura giuridica dell'atto contestato, sicchè la legge-provvedimento, ancorché approvativa di un atto amministrativo, può essere eventualmente sindacata, previa intermediazione del giudice rimettente, solo dal suo giudice naturale, e cioè dalla Corte Costituzionale; cfr. Consiglio di Stato, IV Sezione, 19 Ottobre 2004, n. 6727).

3. Tanto esposto, l'attenzione del Tribunale deve quindi concentrarsi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti.

4. Appare in specie rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale della legge regionale istitutiva del Parco Naturale, per l'allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non teneva conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo T.A.R., con le sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006, con riguardo alla fase del propedeutico procedimento amministrativo e, in particolare, all'esigenza di un effettivo contraddittorio con gli interessati.

5. In via preliminare, quindi, il Tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel presente giudizio.

5.1 Occorre in proposito tener conto, anzitutto, della complessa problematica ricollegabile alla particolare tipologia di legge-provvedimento in oggetto (c.d. legge di approvazione), la quale si caratterizza per il vincolo funzionale che la lega ai provvedimenti amministrativi in precedenza adottati risolvendosi nell'assorbimento dei medesimi nella legge stessa -che li approva-, della quale acquistano il valore e la forza formale e sostanziale.

5.2 Pertanto, da un lato l'incidentale eccezione di illegittimità costituzionale è, a ben vedere, l'unico strumento processuale a disposizione dei ricorrenti per tutelare le loro posizioni giuridiche soggettive nei confronti degli impugnati provvedimenti amministrativi, assorbiti dalla legge regionale che li approvava; e, dall'altro lato, come già scritto, è evidente che proprio nel caso in cui la Corte dichiarasse l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 30/2006 il ricorso de quo non risulterebbe inammissibile.

6. Il Collegio è, poi, dell'avviso che i sollevati dubbi di costituzionalità in ordine al contenuto dispositivo della legge regionale in parola sono non manifestamente infondati.

6.1 E' opportuno, sul punto, premettere che corollario della soprariportata ricostruzione concettuale dell'assetto di tutela delle posizioni incise dalla legge-provvedimento è la valorizzazione della pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, sino a renderlo incisivo quanto quello giurisdizionale sull'eccesso di potere, in modo da riconoscere al privato, seppur nella forma indiretta della rimessione della questione alla Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione ed un'occasione di difesa pari a quella offerta dal sindacato giurisdizionale degli atti amministrativi (Consiglio di Stato, IV Sezione, 19 Ottobre 2004, n. 6727).

6.2 In altri termini, il riconoscimento in capo al legislatore di un vasto ambito di discrezionalità deve essere opportunamente bilanciato

attraverso la sottoposizione del relativo potere di apprezzamento al vaglio di costituzionalità, sotto il profilo della non arbitrarietà e della ragionevolezza delle scelte compiute: sindacato tanto più rigoroso quanto più marcata è la natura provvedimentale dell'atto sottoposto a controllo, e che investe -in considerazione della natura di atto sostanzialmente amministrativo della legge-provvedimento- anche gli atti amministrativi che ne sono il presupposto.

6.3 Tanto premesso, si osserva che le disposizioni degli artt. 1 e seguenti della Legge Regionale Pugliese 26 ottobre 2006 n. 30, istitutiva del "Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase", sembrano al Collegio porsi in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione per l'irragionevolezza delle disposizioni stesse, poiché il Consiglio Regionale, come premesso, nell'approvare la predetta legge-provvedimento, non teneva conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo T.A.R. -con le sentenze prima citate- relativamente alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al contraddittorio con gli interessati.

6.4 Appare dunque condivisibile, in specie, la prima e assorbente -in quanto relativa alla violazione delle regole sul giusto procedimento- censura formulata dai ricorrenti, incentrata sulla violazione delle misure di pubblicità necessarie a consentire l'eventuale partecipazione (ex artt. 9 e 10 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241) dei soggetti interessati alla fase amministrativa preordinata all'istituzione del Parco, misure già delineate e ritenute assolutamente necessarie nelle pronuncie prima citate, alle quali sul punto pertanto si rinvia.

6.5 Il Tribunale ritiene in definitiva irragionevole e contraria al principio di buon andamento dell'attività amministrativa la scelta operata dagli articoli 1 e seguenti della legge regionale n. 30/2006 di istituire immediatamente, a tali condizioni, il parco naturale regionale di che trattasi, e nei sensi appena descritti reputa i dubbi di costituzionalità sul punto sollevati non manifestamente infondati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, visto l'art. 23 della Legge 11 Marzo 1953 n. 87 e ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, dispone la sospensione del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte Costituzionale la definizione della costituzionalità degli artt. 1 e seguenti della Legge Regionale Pugliese 26 ottobre 2006 n. 30 (istitutiva del "Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase"), in relazione agli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale.

- Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

- Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta Regionale Pugliese e comunicata al Presidente del Consiglio Regionale Pugliese.

- Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007.

Aldo Ravalli - Presidente
Ettore Manca – Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 settembre 2007

ORDINANZA 28 settembre 2007, n. 811

Ricorso n. 39/07.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
Sezione Prima di Lecce

Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Ettore Manca Componente - relatore
Massimiliano Balloriani Componente

ha pronunziato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 39/07 presentato:

- dai Sig.ri Vincenzo Zocco, Dora Cazzato, Vincenzo Turco, Cesare Cosimo Peccennini, Luigi Peccennini, Maria Lucia Nesca, Saveria Maffeo, Rita Mastria, Giuseppe Cosi Tasco, Giuseppe Piccinni, Francesco Ponzetta, Salvatore Ponzetta, Giovanni Zocco, Emanuele Chiuri, Antonio Dell'Abbate, Salvatore Pezzuto, Mario Ippazio Turco, Anna Cazzato, Francesco Colangiulo, Antonio Colangiulo, Davide Colangiulo, Emanuele Codacci Pisanelli, Donato Erminio De Matteis, Giancarlo Del Duca, Giovanni Coluccia, Andrea Gobbin, Rocco Accoglio, Concetta Baglivo, Anna Rita Pinzetta, Maurilia Francesca Raone, Pasquale Marra, Benito Probo, Vito Beccaccini, Michele Beccaccini, Rocco Beccaccini, Carmine Cazzato, Luigi Bortone, Francesca Fernanda Marino, Salvatore Marino, Giancarlo Russo, Alfonsina Russo, Vincenzo Cortese, Nicola Probo, Giorgio Daniele, Francesco Daniele, Ester Daniele, Amalia Daniele, Anna Daniele, Elisa Daniele, Antonio Daniele, Marinella Daniele e Massimo Daniale, rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliati in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via Augusto Imperatore 16;

CONTRO

- la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Paccione ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell'Avv. A. Leuci, alla Piazza Mazzini 72;

- la Provincia di Lecce, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti M. Giovanna Capoccia e Francesca Testi ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso la sede dell'Avvocatura Provinciale, alla via Umberto I;

- il Comune di Tricase, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via G. Paladini 50;

- il Comune di Gagliano del Capo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via G. Garibaldi 43;

- i Comuni di Alessano, Andrano, Castro, Corsano, Ortelle, Otranto, Santa Cesarea Terme e Tiggiano, non costituiti;

PER L'ANNULLAMENTO

- del -mai comunicato e mai pubblicato- verbale della Conferenza di servizi tenuta ai sensi dell'art. 6, comma 5, legge regionale pugliese 19/97 e volta all'istituzione dell'Area Naturale Protetta "Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase";

- della -ove esistente- necessariamente presupposta deliberazione di estremi sconosciuti, mai pubblicata e mai comunicata ai ricorrenti, con cui la Giunta della Regione Puglia assumeva la determinazione adottiva di cui all'art.

6 citato, comma 3, relativamente alla realizzanda area naturale protetta;

- di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, tra cui, ove occorra, la successiva deliberazione di Giunta di invio del definitivo disegno di legge al Consiglio Regionale.

- Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Tricase e del Comune di Gagliano del Capo.

- Visti gli atti tutti della causa.

- Designato alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 il relatore Dr. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Pellegrino, De Giorgi Cezzi, Antonio Quinto -in sostituzione di Luigi Quinto, Marra -in sostituzione di Paccione- e Capoccia.

OSSERVATO QUANTO SEGUE.

FATTO E DIRITTO

1. I ricorrenti -titolari di aree in agro del Comune di Tricase- impugnano:

a) il verbale della Conferenza di servizi ex art. 6, comma 5, l.r. 19/97 inerente l'istituzione del Parco Naturale Regionale "Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase";

b) ogni altro atto connesso relativo al procedimento di istituzione del predetto Parco Naturale e, in particolare, le eventuali determinazioni adottive assunte, ex art. 6, comma 3, l.r. 19/97, dalla Giunta Regionale Pugliese e la successiva deliberazione di invio del d.d.l. al Consiglio Regionale.

2. In via del tutto preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalle parti resistenti.

2.1 Sul punto il Collegio premette che, notoriamente, il legislatore regionale pugliese prevedeva, con la legge 24 luglio 1997, n. 19, uno speciale ed articolato procedimento per l'istituzione delle aree naturali protette di interesse regionale (caratterizzato dal concorso, nella definizione del contenuto dispositivo sostanziale finale descritto dall'art. 6 della l.r. citata, della volontà legislativa con quella amministrativa), suddiviso in due fasi autonome, aventi natura e finalità diverse:

- una prima fase di natura prettamente amministrativa (avente le caratteristiche del "giusto procedimento" e diretta precipuamente a realizzare la partecipazione ed il concorso dei soggetti pubblici e privati portatori dei molteplici interessi coinvolti);

- ed una seconda fase di natura legislativa, la quale inizia con la presentazione al Consiglio Regionale, da parte della Giunta, del progetto definitivo da approvare con una legge- provvedimento: deve dunque osservarsi, anzitutto, che, se come scritto l'istituzione del Parco presuppone l'espletamento, in sequenza, di un procedimento amministrativo e di un procedimento legislativo -destinato, in ultima analisi, ad assorbire gli atti del primo attraverso la "legge-provvedimento"-, la logica ed i principi generali impongono di ritenere che il primo dei due non possa che concludersi, attesa la sua natura, con una decisione amministrativa, necessariamente propedeutica all'apertura della fase di carattere legislativo.

2.2 Tale decisione - concernente la perimetrazione ed i contenuti dello schema provvisorio del disegno di legge istitutivo del Parco Naturale- da un lato è l'atto amministrativo -eventualmente- lesivo delle posizioni giuridiche dei soggetti interessati, che potranno quindi invocare la tutela giurisdizionale impugnandola dinanzi al G.A., e, dall'altro lato, è la sede naturale deputata al vaglio delle osservazioni presentate nella fase amministrativa (in esito alla pubblicazione sul B.U.R.P. dello schema provvisorio del disegno di legge), in quanto istituzionalmente rivolta alla valutazione comparativa ed alla compensazione di tutti gli

interessi -pubblici e privati- coinvolti dall'istituzione dell'area naturale protetta (cfr. T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce, 23 Febbraio 2006 n. 1184; Consiglio di Stato, VI Sezione, 1 Febbraio 2007 n. 414).

2.3 Pertanto, rilevato che in ogni caso nella vicenda oggetto di causa la prima fase del procedimento istitutivo del Parco si svolgeva, ratione temporis, sotto la vigenza del testo originario dell'art. 6 citato -già interpretato da questa Sezione nel senso del carattere necessariamente decisorio della Conferenza dei servizi contemplata dal quinto comma della predetta norma-, anche il nuovo testo (per il vero, alquanto ambiguo) della norma, introdotto dall'art. 30 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22, sottoposto ad interpretazione adeguatrice e teleologicamente orientata al rispetto dei fondamentali principi sanciti dagli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione, deve essere comunque inteso nel senso che, dopo la pubblicazione dello schema del d.d.l. sul B.U.R.P. (previsto dal nuovo quinto comma) e prima che la Giunta adotti il disegno di legge definitivo da inviare al Consiglio, si debba tenere una nuova Conferenza di servizi, cui peraltro si fa cenno nel sesto comma dell'articolo.

2.4 D'altra parte, non avrebbe senso prescrivere la pubblicazione sul Bollettino dello schema provvisorio del d.d.l. (finalizzata alla presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati) senza che gli apporti partecipativi debbano poi essere vagliati nella naturale sede procedimentale amministrativa (appunto deputata a garantire un "giusto procedimento"). Il Consiglio di Stato, peraltro, nella sentenza n. 414/2007 della VI Sezione, espressamente rilevava che le considerazioni poste a base della decisione di questo T.A.R. n. 1184/2006 erano poi state compiutamente recepite dalla Regione Puglia, la quale, con la legge n. 22 del 2006 (art. 30), disponeva la modifica degli artt. 6 e 8 della legge n. 19 del 1997 introducendo una forma di pubblicità del disegno di legge adottato (in conformità, appunto, alle motivazioni della pronuncia citata, secondo cui "pur se la Legge Regionale Pugliese n. 19/1997 non contempla espressamente una fase destinata alla pubblicizzazione degli atti in esame, la necessità di rendere concretamente conoscibili gli atti medesimi e, quindi, di consentire, ai sensi degli artt. 9-10 l. n. 241/1990, la più ampia partecipazione al relativo procedimento, va ritenuta comunque ineludibile sulla base dei principi generali vigenti in materia. L'esigenza di aprire un contraddittorio con tutti quei soggetti che, dall'istituzione dell'area naturale protetta subiscano una lesione, va rinvenuta già nelle regole poste dalla legge sul procedimento amministrativo. Né l'indispensabile partecipazione al procedimento dei soggetti interessati può reputarsi non richiesta in ragione della previsione dell'art. 13 primo comma legge 241 citata [...] poiché la preferibile giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale norma rinviene la sua ratio nell'esigenza di evitare una duplicazione delle forme di partecipazione, non avendo al contrario l'obiettivo di eliminarla radicalmente. Nel caso in esame, dunque, difettando ogni specifica previsione in tal senso nella disciplina legislativa regionale, tale da soddisfare comunque le delineate esigenze di contraddittorio e di confronto, non può che ritenersi il procedimento in parola assoggettato proprio alle regole generali poste dalla Legge n. 241/1990").

2.5 In ragione di quanto fin qui esposto, dunque, si rivelano non condivisibili tutte le eccezioni preliminari prospettate dalle parti resistenti, poichè:

- l'atto finale conclusivo della fase amministrativa è da individuarsi nel verbale della Conferenza di servizi disciplinata dal vecchio art. 6, comma 5, e comunque presupposta, per quanto scritto, dal nuovo sesto comma;

- l'impugnativa dei provvedimenti amministrativi interposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio dovrebbe peraltro, in astratto, essere dichiarata inammissibile, poiché, prima della sua proposizione, entrava in vigore -nello stesso giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 3 novembre 2006- la legge regionale 26 ottobre 2006 n. 30, appunto istitutiva del "Parco

Naturale Regionale Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase". Secondo l'insegnamento giurisprudenziale preferibile, difatti, la sopravvenienza della legge provvedimento determina l'inammissibilità o l'improcedibilità -a seconda della circostanza che essa preceda o segua l'instaurazione del giudizio- del ricorso proposto contro l'originario atto amministrativo, in quanto il sindacato del Giudice Amministrativo incontra un limite insormontabile nell'intervenuta legificazione del provvedimento amministrativo: solo nell'ipotesi in cui la Consulta dichiarasse l'illegittimità costituzionale della Legge Regionale n. 30/2006, dunque, il ricorso introduttivo del presente processo non andrebbe incontro alla delineata declaratoria di inammissibilità (cfr., sulle varie questioni da ultimo esaminate, T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce, 7 Novembre 2006, n. 5188; Consiglio di Stato, IV, 23 Settembre 2004, n. 6219; 10 Agosto 2004, n. 5499; 24 Marzo 2004, n. 1559. I diritti di difesa del cittadino, d'altra parte, in caso di approvazione con legge di un atto amministrativo lesivo dei suoi interessi, non vengono e non potrebbero essere sacrificati ma si trasferiscono -secondo il regime di controllo proprio del provvedimento normativo intervenuto- dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale: in altri termini, il sistema di tutela giudiziaria segue la natura giuridica dell'atto contestato, sicchè la legge-provvedimento, ancorché approvativa di un atto amministrativo, può essere eventualmente sindacata, previa intermediazione del giudice rimettente, solo dal suo giudice naturale, e cioè dalla Corte Costituzionale; cfr. Consiglio di Stato, IV Sezione, 19 Ottobre 2004, n. 6727).

3. Tanto esposto, l'attenzione del Tribunale deve quindi concentrarsi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti.

4. Appare in specie rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale della legge regionale istitutiva del Parco Naturale, per l'allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non teneva conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo T.A.R., con le sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006, con riguardo alla fase del propedeutico procedimento amministrativo e, in particolare, all'esigenza di un effettivo contraddittorio con gli interessati.

5. In via preliminare, quindi, il Tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel presente giudizio.

5.1 Occorre in proposito tener conto, anzitutto, della complessa problematica ricollegabile alla particolare tipologia di legge-provvedimento in oggetto (c.d. legge di approvazione), la quale si caratterizza per il vincolo funzionale che la lega ai provvedimenti amministrativi in precedenza adottati risolvendosi nell'assorbimento dei medesimi nella legge stessa -che li approva-, della quale acquistano il valore e la forza formale e sostanziale.

5.2 Pertanto, da un lato l'incidentale eccezione di illegittimità costituzionale è, a ben vedere, l'unico strumento processuale a disposizione dei ricorrenti per tutelare le loro posizioni giuridiche soggettive nei confronti degli impugnati provvedimenti amministrativi, assorbiti dalla legge regionale che li approvava; e, dall'altro lato, come già scritto, è evidente che proprio nel caso in cui la Corte dichiarasse l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 30/2006 il ricorso de quo non risulterebbe inammissibile.

6. Il Collegio è, poi, dell'avviso che i sollevati dubbi di costituzionalità in ordine al contenuto dispositivo della legge regionale in parola sono non manifestamente infondati.

6.1 E' opportuno, sul punto, premettere che corollario della soprariportata ricostruzione concettuale dell'assetto di tutela delle posizioni incise dalla legge-provvedimento è la valorizzazione della pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, sino a renderlo incisivo quanto quello giurisdizionale sull'ec-

cesso di potere, in modo da riconoscere al privato, seppur nella forma indiretta della rimessione della questione alla Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione ed un'occasione di difesa pari a quella offerta dal sindacato giurisdizionale degli atti amministrativi (Consiglio di Stato, IV Sezione, 19 Ottobre 2004, n. 6727).

6.2 In altri termini, il riconoscimento in capo al legislatore di un vasto ambito di discrezionalità deve essere opportunamente bilanciato attraverso la sottoposizione del relativo potere di apprezzamento al vaglio di costituzionalità, sotto il profilo della non arbitrarietà e della ragionevolezza delle scelte compiute: sindacato tanto più rigoroso quanto più marcata è la natura provvedimentale dell'atto sottoposto a controllo, e che investe -in considerazione della natura di atto sostanzialmente amministrativo della legge-provvedimento- anche gli atti amministrativi che ne sono il presupposto.

6.3 Tanto premesso, si osserva che le disposizioni degli artt. 1 e seguenti della Legge Regionale Pugliese 26 ottobre 2006 n. 30, istitutiva del "Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase", sembrano al Collegio porsi in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione per l'irragionevolezza delle disposizioni stesse, poiché il Consiglio Regionale, come premesso, nell'approvare la predetta legge-provvedimento, non teneva conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo T.A.R. -con le sentenze prima citate- relativamente alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al contraddittorio con gli interessati.

6.4 Appare dunque condivisibile, in specie, la prima e assorbente -in quanto relativa alla violazione delle regole sul giusto procedimento- censura formulata dai ricorrenti, incentrata sulla violazione delle misure di pubblicità necessarie a consentire l'eventuale partecipazione (ex artt. 9 e 10 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241) dei soggetti interessati alla fase amministrativa preordinata all'istituzione del Parco, misure già delineate e ritenute assolutamente necessarie nelle pronuncie prima citate, alle quali sul punto pertanto si rinvia.

6.5 Il Tribunale ritiene in definitiva irragionevole e contraria al principio di buon andamento dell'attività amministrativa la scelta operata dagli articoli 1 e seguenti della legge regionale n. 30/2006 di istituire immediatamente, a tali condizioni, il parco naturale regionale di che trattasi, e nei sensi appena descritti reputa i dubbi di costituzionalità sul punto sollevati non manifestamente infondati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, visto l'art. 23 della Legge 11 Marzo 1953 n. 87 e ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, dispone la sospensione del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte Costituzionale la definizione della costituzionalità degli artt. 1 e seguenti della Legge Regionale Pugliese 26 ottobre 2006 n. 30 (istitutiva del "Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase"), in relazione agli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale.

- Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

- Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta Regionale Pugliese e comunicata al Presidente del Consiglio Regionale Pugliese.

- Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007.

Aldo Ravalli - Presidente
Ettore Manca – Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 settembre 2007

PARTE SECONDA

Deliberazione del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2249

Iniziativa di incentivazione all'esodo degli operatori della formazione professionale.

L'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Formazione Professionale, riferisce quanto segue:

Il miglioramento della qualità dei sistemi di erogazione dei servizi (di istruzione, di formazione, di orientamento, di incontro tra domanda ed offerta di lavoro) rappresenta, nell'ambito della sfida complessiva posta dalla Strategia di Lisbona e dal programma di lavoro Istruzione e Formazione 2010. uno degli obiettivi più rilevanti, che ciascun paese si impegna a perseguire sulla base delle rispettive specificità. inquadrandolo nell'ambito degli obiettivi di coesione ed equità sociale che l'Unione Europea si è data.

In Italia, il sistema di accreditamento dei soggetti che erogano servizi di formazione costituisce una tappa fondamentale nel percorso di riqualificazione dei sistemi (istruzione, formazione, lavoro) e rappresenta un terreno prioritario su cui agire, sia tenendo conto dell'esperienza che i diversi attori coinvolti nella sua definizione e realizzazione hanno maturato, sia valorizzando le esperienze dei soggetti non istituzionali che svolgono ormai un ruolo essenziale nella erogazione dei servizi di formazione e per il lavoro.

In questa direzione si muove anche il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, all'interno del quale si afferma: "l'accreditamento delle strutture formative deve evolvere in direzione di una maggiore attenzione ad indicatori sulla qualità del servizio fornito con un modello rispondente a standard minimi comuni a livello nazionale e che eviti la frammentazione dell' offerta in sistemi solo regionali e assicuri un effettiva apertura del mercato".

Tale logica richiede un nuovo e significativo investimento proprio su aspetti della qualità, in relazione ai quali il sistema di accreditamento può offrire un contributo strategico.

In linea con quanto sopra illustrato, la Regione Puglia è fortemente impegnata nella qualificazione del sistema formativo pugliese e nel supporto all'ammodernamento degli organismi di formazione del territorio che dovranno garantire in adempimento ai nuovi standard minimi nazionali per l'accreditamento l'utilizzo di risorse umane con elevati livelli tecnico professionali.

A tale scopo la Regione Puglia intende attivare una specifica iniziativa volta ad incentivare l'esodo volontario degli operatori della formazione professionale.

L'iniziativa sarà finanziata attraverso le risorse, pari ad euro 1.519.516,50, assegnate alla Regione Puglia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 95/V/2006 del 04/05/2006 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 118 del 23/05/2006, atteso che le stesse sono destinate al finanziamento di progetti di ristrutturazione degli organismi di formazione, nei quali è ricompreso l'esodo incentivato degli operatori, ai sensi di quanto già stabilito dalle disposizioni della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge, finanziaria 2001" e della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge finanziaria 2002".

Per guanto sopra esposto viene di seguito illustrata l'iniziativa che si intende attivare

1) la Regione Puglia incentiva l'esodo degli operatori della formazione professionale, ex albo ed ex elenco, che maturino i requisiti di legge per il diritto alla pensione di anzianità entro i cinque anni successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento;

2) la Regione Puglia riconosce agli enti gestori accreditati, aventi alle proprie dipendenze personale in possesso dei requisiti di cui al punto 1, il costo relativo alla corresponsione di un incentivo, aggiuntivo al trattamento di fine rapporto, agli operatori interessati che, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, chiedano di usufruire dell'incentivo all'esodo:

3) al personale di cui al punto 1 è corrisposta, a titolo di incentivazione, un'indennità pari cinque mensilità della retribuzione netta in godimento alla data di approvazione del presente provvedimento, così come prevista all'art. 29, punto B comma 1.a) del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale del 25/10/2002, per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti di legge per la pensione di anzianità, con arrotondamento ad anno intero per periodo superiore a sei mesi, e comunque fino a un massimo di cinque anni.

Resta salva, comunque, l'eventuale applicazione di quanto previsto dal nuovo C.C.N.L., dal momento di vigenza dello stesso;

4) sempre a titolo di incentivazione all'esodo e quale complemento del TFR, l'Amministrazione regionale erogherà in aggiunta a quanto stabilito al punto 1.3 un importo pari al costo della contribuzione volontaria nella misura necessaria, ai sensi della vigente normativa, a conseguire il trattamento di quiescenza per anzianità, con il limite massimo di cinque annualità;

5) oltre i lavoratori di cui al punto 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie residue, possono chiedere gli incentivi all'esodo i lavoratori dipendenti degli enti gestori, ex albo ed ex elenco, che maturino i requisiti alla pensione di anzianità dopo i cinque anni successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento. L'incentivo è comunque commisurato ad un massimo di cinque anni:

6) i lavoratori che usufruiranno degli incentivi all'esodo non potranno successivamente stipulare contratti di qualsiasi tipo con l'ente datore e/o con i soggetti attuatori accreditati per la gestione di attività formative;

7) la Regione Puglia corrisponderà le indennità direttamente ai lavoratori beneficiari, in nome e per conto degli enti gestori datori di lavoro, sulla base di apposite schede nominative, controfirmate per accettazione dai lavoratori, compilate dagli stessi enti secondo il modello Allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da trasmettere al Settore Formazione Professionale secondo il modello Allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, entro e non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

8) le istanze presentate saranno valutate secondo i criteri indicati nell'Allegato "C" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che saranno considerati prioritari i seguenti requisiti:

a) possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di qualifica professionale in relazione al livello descritto dalla declaratoria del C.C.N.L. della Formazione Professionale;

b) cinque anni dall'acquisizione del diritto al pensionamento di anzianità;

c) maggiore età anagrafica;

9) le indennità saranno corrisposte ai lavoratori beneficiari entro 30 giorni dalla data di comunicazione alla Regione dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro;

10) le indennità corrisposte direttamente ai lavoratori beneficiari, in nome e per conto degli enti gestori datori di lavoro, sono erogati a titolo di "de minimis", in applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 (CUCE L379 del 28/12/2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88

del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis", pubblicato sulla GUCE L10 del 13/01/2001;

11)la soglia degli aiuti "de minimis" è di 200.000 Euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di "de minimis" nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti;

12)l'ente gestore datore di lavoro non può ricevere altre tipologie di aiuto (esentato o approvato per notifica) per gli stessi costi ammissibili, sovvenzionati con l'aiuto "de minimis". Questo divieto è indipendente dall'aver o meno raggiunto la soglia dei 200.000 Euro;

13)al momento della presentazione delle istanze, l'ente gestore datore di lavoro deve presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo il modello Allegato "D" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, attestante il rispetto del "de minimis" in applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006, nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari di cui sopra (comprensivi della richiesta del finanziamento);

14)la dichiarazione "de minimis" deve riguardare tutti i contributi ricevuti a tale titolo nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari, quali sopra individuati, dall'ente gestore datore di lavoro che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti

15)ai fini della dichiarazione che l'ente gestore datore di lavoro deve rilasciare in merito al rispetto della regola del "de minimis", i contributi "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento allo specifico ente gestore datore di lavoro che richiede il contributo pubblico e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza. se nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari quali sopra individuati - arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi "de minimis" ricevuti - l'ente gestore datore di lavoro ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola "de minimis" - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra - il calcolo dei contributi "de minimis" ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

COPERTURA FINANZIARIA

La copertura finanziaria dell'iniziativa di cui al presente atto è garantita dalle risorse, pari ad euro 1.519.516,50, assegnate alla Regione Puglia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 95/V/2006 del 04/05/2006 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 118 del 23/05/2006, iscritte al capitolo 961095 del bilancio regionale 2007.

L'Assessore alla Formazione Professionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica compentenza della Giunta Regionale: così come puntualmente definito dalla L.R. n. 7/97, art. 4, lettera k)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione Professionale;

- Vista le sottoscrizione posta in calce del presente provvedimento da parte del dirigente del Settore Formazione Professionale, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

- A voti unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

- di approvare l'iniziativa di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata, volta ad incentivare l'esodo degli operatori della formazione professionale;

- di dare atto che la Regione Puglia, sulla base delle istanze pervenute secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente atto, corrisponderà le indennità direttamente ai lavoratori beneficiari, in nome e per conto degli enti gestori datori di lavoro;

- di approvare gli Allegati A". B", C" "D". parti integranti e sostanziali del presente atto;

- di dare atto che gli oneri derivanti dall'iniziativa volta ad incentivare l'esodo degli operatori della formazione professionale, trova copertura con le risorse finanziarie pari ad - 1.519.516,50, assegnate alla Regione Puglia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 951V/2006 del 04/05/2006 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 118 del 23/05/2006, iscritte al capitolo 961095 del bilancio regionale 2007;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

Allegato A

Iniziativa di incentivazione all'esodo degli operatori della formazione professionale

Ente: _____

Scheda relativa al lavoratore dipendente: _____

DATI ANAGRAFICI							
N° matr	Cognome	Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Luogo di nascita	Comune di residenza	Indirizzo di residenza

DATI LAVORATIVI							
Titolo di studio	Qualifica	Livello	Data di assunzione	Numero di anni mancanti al pensionamento Solo le frazioni di anno superiori a 6 mesi vanno conteggiate come anno intero	Costo mensile lordo	Costo mensile netto	TFR maturato

I dati sono riportati nella consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art.76 del succitato T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell'art.75 del medesimo T.U.

_____
(luogo e data)

_____
(Timbro e firma del legale rappresentante dell'ente)

_____
(Firma del lavoratore)

Allegato B

Alla REGIONE PUGLIA
Assessorato al Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale
Settore Formazione Professionale
Viale Corigliano, 1
Zona Industriale
70123 - B A R I

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ prov._____ il _____

codice fiscale _____

residente in _____

via _____ cap. _____

telefono _____

e-mail _____

nella qualità di legale rappresentante del _____

TRASMETTE

ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. ..... del ....., "***Iniziativa di incentivazione all'esodo degli operatori della formazione professionale***", pubblicata sul BURP n. ..... del ..... la seguente documentazione:

- ❑ n. ..... schede nominative, relative ad altrettanti lavoratori dipendenti, controfirmate per accettazione dagli interessati, redatte secondo il modello conforme all'Allegato "A"
- ❑ dichiarazione sostitutiva di certificazione redatto secondo il modello conforme all'Allegato "D"

_____ *(luogo e data)*

_____ *(Timbro e firma del legale rappresentante)*

Allegato C

Iniziativa di incentivazione all'esodo degli operatori della formazione professionale

Criteri di valutazione delle istanze

Criterio		Indicatore		Punti	Punteggio max attribuibile
1) Titolo di studio	1.1	Diploma di scuola media inferiore		30	30
	1.2	Diploma di scuola superiore		20	
	1.3	Laurea		10	
2) Numero di anni mancanti al pensionamento *Solo le frazioni di anno superiori a 6 mesi vanno conteggiate come anno intero*	2.1	>= 5 anni		30	30
	2.2	4 anni		25	
	2.3	3 anni		20	
	2.4	2 anni		15	
	2.5	<= 1 anno		10	
3) Età anagrafica		*Uomini*	*Donne*		40
	3.1	> 58 anni	> 57 anni	40	
	3.2	da 56 a 58 anni	da 55 a 57 anni	30	
	3.3	< 56 anni	< 55 anni	20	

Allegato D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

resa ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il / la sottoscritto / a _____

nato a _____ prov. _____ il _____

residente a _____ prov. _____

via _____ telefono _____

nella qualità di legale rappresentante del _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art.76 del succitato T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell'art.75 del medesimo T.U.

PRESO ATTO

- che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore) ha stabilito:
  - ✓ che l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea, è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada). Stante l'esiguità dell'intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non siano di natura tale da pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese nel mercato comune e che, pertanto, essi non rientrano nell'obbligo di notifica di cui all'art. 87 del trattato CE;
  - ✓ che gli aiuti "*de minimis*" non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione;
  - ✓ che ai fini delle determinazione dell'ammontare massimo di € 200.000,00 devono essere presi in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto "*de minimis*" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che

l'aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;

- che la regola "*de minimis*" di cui al regolamento 1998/2006 non è applicabile:
  - ✓ agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  - ✓ agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE;
  - ✓ agli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  - ✓ agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
  - ✓ agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
  - ✓ agli aiuti ad imprese attive nel settore carboniero;
  - ✓ agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
  - ✓ agli aiuti a imprese in difficoltà.

- che in caso di superamento della soglia di € 200.000,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale;

DICHIARA

che ..... rappresentata ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali, dei seguenti contributi pubblici di natura "*de minimis*" percepiti a qualunque titolo:

a) euro ..... in data ..... concesso da .....

b) euro ..... in data ..... concesso da .....

.....

n) euro ..... in data ..... concesso da .....

Poiché l'importo totale degli aiuti "*de minimis*" complessivamente ricevuti nell'ultimo triennio[1] - compreso il presente contributo - non supera la soglia di € 200.000,00 stabilita dal Regolamento CE n. 1998/2006 del 15/12/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee Serie L n. 379 del 28/12/2006, l'impresa in parola può beneficiare, quale aiuto "*de minimis*", del contributo pubblico di € ....., ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. ..... del ....., "*Iniziativa di incentivazione all'esodo degli operatori della formazione professionale*", senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione della Commissione Europea per il medesimo contributo.

(luogo e data)

(Timbro e firma del legale rappresentante)

[1] Deve essere calcolato l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2272

Affidamento incarico di direzione dirigente Angelo Marino.

L'Assessore alla Trasparenza e alla Cittadinanza Attiva, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Gestione del Ruolo e Contenzioso del Personale e confermata dal dirigente del Settore Personale, riferisce:

- Con ordinanza del'11.01.07 resa dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in sede di reclamo ex art. 669 e seguenti cpc , il Giudice adito ha ordinato alla Regione Puglia di procedere all'inquadramento del ricorrente Angelo MARINO, nato a Bari il 23.11.1945, nella 1ª qualifica dirigenziale con decorrenza giuridica 01.01.1983 ed economica 01.04.2000.

- L'Amministrazione regionale con Determinazione Dirigenziale n. 805 del 02.08.2007, al solo fine di dare esecuzione all'ordinanza ex art. 669 e seguenti cpc, in considerazione della natura anticipataria degli effetti e della sua efficacia esecutiva ha inquadrato, il dipendente Angelo MARINO, a titolo provvisorio nella Iª qualifica dirigenziale con decorrenza 01.01.1983.

Con successiva Deliberazione Dirigenziale n. 884 del 26.09.2007 è stato attribuito provvisoriamente, il trattamento economico, di prima qualifica Dirigenziale, dal 01.09.2007.

Con entrambi gli atti Determinativi si rinviava il pagamento delle differenze retributive a far data dall'01.04.2000 all'esito del giudizio di merito, già pendente, se favorevole al precitato dipendente.

- Nei provvedimenti dirigenziali si precisava che la Regione Puglia nel dare esecuzione all'ordinanza succitata, non intendeva prestarvi acquiescenza né l'adozione di tali atti poteva considerarsi riconoscimento di diritti ne confronti del sig. Angelo MARINO.

- Per quanto innanzi, é doveroso procedere all'attribuzione della direzione di un Ufficio regionale secondo i criteri previsti dall'art. 19 del D.L.gs 165/01.

- Ritenuto che rientra nella competenza della Giunta Regionale l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, ex art. 4 lett. j) L.R. n. 7/97.

- Considerato che, sulla base della normativa vigente gli incarichi possono essere di direzione di struttura, di direzione di uffici o di staff si propone attribuire al sig. Angelo MARINO la posizione di staff presso il Settore Agricoltura.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento comporta una spesa presunta di complessivi euro 7.626,43 a carico del Bilancio regionale, esercizio finanziario 2007, da finanziare con la disponibilità dei capitoli Cap. 0003365 per euro 3.893,43 e Cap. 0003031 per euro 3.733,00 (U.P.B. 4.2.1 .).

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. j) della l.r. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione dell'Assessore alla Trasparenza e alla Cittadinanza Attiva;

- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'ufficio competente e dal dirigente del Settore Personale;

- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- Per le motivazioni espresse in narrativa, che

qui si intendono integralmente riportate:

1. di attribuire al dipendente Angelo MARINO, provvisoriamente inquadrato nella 1ª qualifica dirigenziale dall'01.09.2007 in esecuzione del provvedimento del Giudice del Tribunale del lavoro di Bari dell' 11.01. 2007 la posizione di staff presso il Settore Agricoltura:

2. l'adozione del presente atto non comporta acquiescenza alla succitata ordinanza, atteso il giudizio di merito pendente presso il Tribunale di Bari, né riconoscimento di diritti nei conifronti del precitato dipendente. considerato altresì, che l'incarico de quo cesserà ex lege al venir meno dell'inquadramento provvisorio attribuitogli:

3. il predetto incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio:

4. di incaricare il dirigente dell' Ufficio Gestione del Ruolo e Contenzioso del Personale di predisporre i provvedimenti economici definiti sulla base della contrattazione collettiva nazionale cd Integrativa idecentrata:

5. di incaricare il Dirigente del Settore Personale della notifica del presente atto all'interessato:

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e portato a conoscenza delle OO.SS.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007. n. 2273

Legge regionale n. 33/06 -Titolo II - artt. 7 -8. Deliberazione della Giunta regionale n. 1476/07. Approvazione Piano annuale 2007 di riparto dei contributi in conto capitale ai soggetti beneficiari di cui al comma 1 dell'art. 8.

L'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, prof. Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sport per Tutti, e confermata dal Dirigente del Settore, riferisce:

La Legge Regionale n. 33 del 4 dicembre 2006 dispone in favore dei soggetti beneficiari di cui al comma 1 dell'art. 8, la concessione di contributi in conto capitale per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le strutture accessorie complementari, e per l'acquisto di impianti esistenti, purché detti interventi siano coerenti con il programma triennale di cui all'art. 7, comma 1.

La Legge Regionale di assestamento al bilancio 2007 n. 25 del 3 agosto 2007, all'art. 28

Piano annuale per l'Impiantistica sportiva" ha disposto quanto segue: "La Giunta Regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutti), è autorizzata, per il solo anno 2007, previa intesa con le province, ad adottare un piano annuale per l'impiantistica sportiva e per gli impianti e gli spazi destinati alle attività motorio -sportive, indicando i criteri e le modalità di attuazione. ", in considerazione che in fase di prima applicazione dell'art. 7 della L.R. n° 33/06, gli interventi in materia di Impiantistica sportiva, le procedure e la tempistica necessarie per la definizione del programma triennale 2007/2009 non potevano essere concluse entro l'anno, impedendo così l'utilizzo delle risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario, con relativo danno al territorio pugliese che, come noto, risente della carenza di infrastrutture sportive al servizio della comunità.

La Delibera di Giunta Regionale n. 1476 del 18/9/2007 ha approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 8 della L.R. n°33/06, sulla base di quanto disposto dalla L.R. n° 25 del 3 agosto 2007, art. 28, i criteri e modalità di attuazione sull'impiantistica sportiva e sugli impianti e spazi destinati alle attività motorio-sportive per il piano annuale 2007, disponendo come previsto dall'art. 8 comma 2 della L.R. n°33/06, che le risorse stanziate sull'apposito capitolo di bilancio saranno destinate per il 65% agli Enti locali ed il restante 35% per tutti gli altri soggetti.

Per l'attuazione del Piano annuale 2007 le risorse disponibili sono state suddivise tra le diverse Province con le seguenti modalità:

- il 25% in parti uguali tra tutte le province;
- il 75% sulla base della popolazione residente al 31.12.2005 (dati ISTAT),

come di seguito indicato nella tabella, "1" adeguando gli importi in esecuzione dei Decreti nn. 1-2 e 3/2007 del Presidente della Giunta regionale, Commissario ad acta per il piano di rientro del disavanzo sanitario regionale anno 2006, con cui sono stati accantonati e resi indisponibili sull'importo di euro 3.000.000,00 previsto sul Capitolo 873010 la somma di euro 162.471,83 e nella quale sono riportati: (*) Colonna A: popolazione residente al 31.12.2005; (*) Colonna B: ripartizione del 75% delle risorse complessivamente disponibili in base alla popolazione residente in ogni provincia alla data del 31.12.2005; (*) Colonna C: ripartizione del 25% delle risorse complessivamente disponibili in parti uguali tra tutte le Province; (*) Colonna D: somma delle colonne B e C.

Tabella "1"

Province	A (*) ab.	popolazione prov.le %	B (*) €	C (*) €	D (*) €
Bari	1.594.109	39,185	833.914,06	141.876,41	**975.790,47**
Lecce	805.397	19,798	421.330,37	141.876,41	**563.206,78**
Foggia	686.856	16,884	359.316,19	141.876,41	**501.192,60**
Taranto	580.588	14,271	303.707,73	141.876,41	**445.584,14**
Brindisi	401.217	9,862	209.877,77	141.876,41	**351.754,18**
Totali	4.068.167	100,00	2.128.146,12	709.382,05	**2.837.528,17**

Conseguentemente in attuazione del comma 2, art. 8 della L.R. n°33/06 si è provveduto, in ragione alle risorse disponibili di cui al precedente capoverso, a redigere la seguente tabella "2" che individua, per ogni singola provincia, gli importi complessivi massimi destinati per gli Enti locali, (lett. a), comma 1), pari al 65% e per tutti gli atri soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f) del comma 1, pari al 35%:

Tabella "2"

Province	risorse disponibili €	65 % - Enti locali €	35% - soggetti di cui alle lett. a)-b)-c)-d)-e)-f) comma 1 €
Bari	**975.790,47**	**634.263,81**	**341.526,66**
Brindisi	**351.754,18**	**228.640,22**	**123.113,96**
Foggia	**501.192,60**	**325.775,19**	**175.417,41**
Lecce	**563.206,78**	**366.084,41**	**197.122,37**
Taranto	**445.584,14**	**289.629,69**	**155.954,45**
Totali	**2.837.528,17**	**1.844.393,32**	**993.134,85**

La citata D.G.R. n. 1476/07 al fine di consentire un utilizzo produttivo delle risorse finanziarie, i criteri di spesa ai quali attenersi nell'elaborazione delle graduatorie -così come già concordati nell'incontro con gli Assessori Provinciali allo Sport svoltosi presso la sede dell'Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva il giorno 3 luglio 2007 - ha determinato quanto segue:

- la soglia minima di accesso ai contributi regionali è stabilita in euro 50.000,00; per evitare una frammentazione delle stesse risorse, non verranno pertanto ammessi interventi che prevedano un costo inferiore a tale cifra;

- l'importo massimo di progetto non deve essere superiore a euro 500.000,00;

- la quota massima di contribuzione regionale è determinata in euro 100.000,00;

- non potranno essere ammesse ai contributi opere già realizzate ed acquistate prima della data di presentazione dell'istanza da parte dei soggetti richiedenti;

- verranno privilegiati gli interventi che garantiscano una celere possibilità di realizzazione.

Ai sensi della L.R. 33/06 sono pervenute al Settore Politiche Giovanili e dello Sport n° 135 richieste di contributo inoltrate dai soggetti come di seguito specificate:

- n° 71 richieste da parte degli Enti Locali (art. 8, lett. a), L.R. n° 33/06) per investimenti pari ad euro 20.120.641,15=;

- n°64 richieste da parte di tutti gli altri soggetti (art. 8, lett. b, c, d, e, f), L.R. n° 33/06) per investimenti pari ad euro 19.256.888,96=;

Per l'ammissione ai finanziamenti si è tenuto conto dei criteri e modalità di attuazione di cui alla citata D.G.R. n°1476/07 che hanno determinato l'ammissibilità a contributo di:

- n° 24 istanze da parte degli Enti Locali (art. 8, lett. a), L.R. n° 33/06) per una somma richiesta euro 5.260.486,08;

- n° 14 istanze da parte di tutti gli altri soggetti (art. 8, lett. b, c, d, e, f), L.R. n°33/06) per una somma richiesta di euro 2.646.881,57=; per un importo complessivo di euro 7.907.367,65.

L'istruttoria espletata dall'Ufficio Sport per Tutti ha accertato l'idoneità delle domande sulla base della individuazione degli assi di intervento (punto 5 dell'allegato alla DGR n°1476/2007), della loro tipologia (punto 6.1 della citata DGR n°1476/07) in ordine di priorità, l'idoneità della documentazione presentata e la congruità della spesa. Conseguentemente sono risultate ammissibili a contributo:

- n°24 istanze da parte degli Enti Locali (art. 8, lett. a), L.R. n°33/06) per un importo complessivo assegnato di euro 1.844.393,32=;

- n°14 istanze da parte di tutti gli altri soggetti (art. 8, lett. b, c, d, e, f), L.R. n°33/06) per un importo complessivo assegnato di euro 993.134,85; per un totale di euro 2.837.527,17=.

Si rileva pertanto un consistente divario tra le richieste di contributo in conto capitale pervenute a fronte dell'esigua somma disponibile nel bilancio 2007, procedendo a collocare gli interventi richiesti secondo gli Assi di cui ai criteri approvati con la D. G. R. 1476/07 in ordine di priorità:

Asse 1 "Completamento, recupero o riattivazione di impianti sportivi esistenti nonché miglioramento funzionale degli stessi; messa a norma e adeguamento; realizzazione di spazi attrezzati per attività motorie e sportive in aree verdi urbane".

- Misura 1.1 Completamento recupero o riattivazione ristrutturazione miglioramento funzionale e manutenzione di impianti sportivi esistenti

- Misura 1.2 Messa a norma e adeguamento di

impianti sportivi esistenti

- Misura 1.3 Realizzazione di spazi attrezzati per attività motorie e sportive in aree verdi urbane

Asse 2 "Nuova impiantistica sportiva in aree carenti, acquisto di impianti sportivi esistenti".

- Misura 2.1 Interventi in zone con gravi carenze impiantistiche

- Misura 2.2 Acquisto di impianti sportivi esistenti

Asse 3 "Strutturazione di aree dedicate agli sport praticabili in ambiente naturale ed all'aria aperta ad infrastrutturazione leggera".

Si precisa che, per l'individuazione dei beneficiari si è proceduto prendendo in esame prioritariamente le istanze relative all'Asse 1 e, successivamente, quelle relative all'Asse 2 che, in alcuni casi data l'esiguità dei fondi disponibili, ha determinato l'assegnazione di un contributo in proporzione al progetto presentato.

ENTI LOCALI

In base alle risorse disponibili per ogni Provincia, come riportato nella Tabella "2", si è assegnato l'importo da erogare ad ogni singolo Ente, calcolato in ragione del 50% (art. 8, comma 3 L.R. n° 33/06) sulla spesa del progetto ammissibile. A conclusione dell'istruttoria delle istanze delle province di Bari, Brindisi e Taranto, non essendoci altre richieste idonee si sono verificate delle economie pari ad euro 293.765,51 (Bari euro 139.513,81 - Brindisi euro 14.122,01 - Taranto euro 140.129,69) che sono state proporzionalmente ripartite, agli enti locali delle Province di Lecce e Foggia secondo la tabella "1" riportata in premessa al presente provvedimento, in ragione del 25% in parti uguali e del 75% in relazione alla popolazione. Avendo incentivato tutte le istanze della Provincia di Foggia, si è determinata una ulteriore economia pari ad euro 21.406,72 che è stata attribuita ai Comuni della Provincia di Lecce per soddisfare le richieste idonee. Tanto al fine di utilizzare la disponibilità finanziaria assegnata ai Comuni.

Si fa presente che nell'elenco "B1" allegato al presente provvedimento sono riportati i comuni che pur essendo ammissibili non possono beneficiare di contributo per esiguità delle risorse disponibili.

SOGGETTI PRIVATI

Per le istanze presentate dai soggetti di cui al comma 1, lett. b), e), d), e), f), dell'art. 8 della L.R. 33/06 sono state utilizzate le risorse disponibili per provincia come riportate nella citata Tabella "2"assegnando per ogni singolo beneficiano il contributo nella misura massima del 60% (art. 8, comma 3, della L.R.n°33/06) della spesa del progetto ammissibile.

In particolare si evidenzia per provincia quanto segue:

Bari:
sono state incentivate le tutte le istanze dell'Asse I Misura 1.1 e parzialmente l'unica istanza misura 1.2;

Brindisi
è stata incentivata l'unica istanza dell'Asse 1 misura 1.1, con una economia pari ad euro 23.113,96;

Lecce
sono state incentivate in modo proporzionale ai progetti presentati le uniche n° 3 istanze dell'Asse 2 misura 2.1 in assenza di richieste idonee relative all'Asse 1;

Taranto
sono state incentivate tutte le istanze relative all'Asse I con una economia pari ad euro 9.154,45 insufficiente a soddisfare le altre richieste idonee relative all' Asse 2:

Foggia
le economie rivenienti dalle province di Brindisi e Taranto sono state attribuite alla provincia di Foggia che disponeva di una risorsa ini-

ziale di euro 175.417,41, per un totale di euro 207.685.82. Tale importo è stato ripartito proporzionalmente ai progetti per incentivare le n°3 istanze idonee dell'Asse i misura 1.1.

Si fa presente che nell'elenco "B2" allegato al presente provvedimento vengono riportati i soggetti che pur essendo ammissibili non possono beneficiare di contributo per esiguità delle risorse disponibili.

Si evidenzia che in data 22.11.2007, in ottemperanza all'art. 28 della L.R. 3.8.2007, n°25, i criteri relativi alla ripartizione dei contributi in conto capitale, di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. 33/06, per l'impiantistica sportiva e per gli spazi destinati alle attività motorie -sportive, è stati condivisi ed approvati nell'apposita riunione con i rappresentanti della Amministrazioni Provinciali,

I soggetti ammessi ai benefici sono indicati nell'allegato "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che si propone alla adozione della Giunta Regionale.

Per i soggetti risultati idonei che non sono stati ammessi a contributo per l'esiguità delle somme disponibili e in riferimento alla valutazione dei criteri di priorità, si è provveduto a redigere gli elenchi di "Beneficiari non ammissibili", allegati "B1" e "B2" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che potranno beneficiare qualora si dovesse verificare un impinguamento delle risorse finanziarie.

Corre l'obbligo segnalare che nel corso dell'istruttoria delle istanze è stata anche verificata la data di scadenza, con particolare riferimento all'osservanza dei termini prescritti. Si precisa a tal proposito che, pervenendo la corrispondenza al Settore per il tramite dell'Ufficio posta, non si può avere esatta contezza di quanto ogni singola istanza risulti effettivamente acquisita. Pertanto, si è ritenuto prudente ed equo considerare utilmente ricevute nei termini oltre le domande consegnate a mano entro il 05/11/2007 anche quelle spedite con lettera raccomandata entro e non oltre il 4/11/2006.

Le istanze risultate non idonee perché: giunte fuori termine; carenti della documentazione prevista; prodotte da soggetti già assegnatari di un finanziamento regionale in conto capitale e/o beneficiari di fondi statali di cui alla legge 65/87 e s.m.i., negli anni 2005 e 2006, nonché prodotte da soggetti non aventi titolo alla richiesta, sono riportate negli allegati "C1" e "C2" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione.

Sezione copertura finanziaria di cui alla L.R. n°28/01 e successive modificazioni ed integrazioni: "il presente provvedimento comporta una spesa di euro 2.837.528,17 a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del cap. 873010 (U.P.B. 4.6.1. Sport). Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Settore Politiche Giovanili e Sport con Atto Dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario."

L' Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n°7/97, art. 4, comma 4, lett. K

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

- VISTE la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della competente Posizione Organizzativa - Impiantistica Sportiva, dal Dirigente f.f. dell'Ufficio "Sport per Tutti" e dal Dirigente del Settore Politiche Giovanili e Sport;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto e far propria la proposta dell'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza

Attiva in premessa esplicitata che qui si intende integralmente riportata;

- di approvare il piano di riparto dei finanziamenti per l'impiantistica sportiva relativi all'anno 2007, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n°25 del 3/8/2007, di cui all'allegato "A", a fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare gli elenchi, dei "Ammissibili non beneficiari", allegati "81" e "82" al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale, che potranno beneficiare del contributo qualora si dovesse verificare un impinguamento delle risorse finanziarie;

- di approvare gli elenchi dei "Non ammessi" allegati "C1" e "C2" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione;

- di incaricare il Dirigente del Settore, a comunicare il presente atto deliberativo ai soggetti beneficiari, indicati nell'allegato "A"e a richiedere quanto disposto dal punto 6.5 dell'allegato alla D.G.R. n° 1476/07, in merito alla concessione del contributo;
- di comunicare le risultanze del presente provvedimento ai soggetti di cui agli elenchi allegato "B1" e "B2" non ammessi a contributo per le motivazioni in premessa riportate;

- di comunicare le risultanze del presente provvedimento ai soggetti di cui agli elenchi allegati "C1" e "C2" "non ammessi a contributo per le motivazioni in premessa riportate;

- di demandare al dirigente del Settore Politiche Giovanili e Sport a provvedere con atto dirigenziale, da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, all'impegno della somma di euro 2.837.528,17;

- di incaricare la Segreteria della Giunta regionale di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

ALLEGATO " A" (PIANO DI RIPARTO 2007)

PROVINCIA DI BARI

Enti Locali - Risorsa disponibile **€ 634.263,81**

N.O.	N.P.	COMUNE (art. 8 c. 1/a)-L.R. 33/06	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO PROGETTO	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	NOTE
1	3/C 2007/BA	Comune di Capurso	Manutenzione impianto sportivo polivalente e impianti di illuminazione	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 95.000,00	asse 1 mis 1.1
2	6/C 2007/BA	Comune di Cassano delle Murge	Ristrutturazione copertura palestra "Angelillo" e messa a norma impianto elettrico del polisportivo comunale	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	asse 1 mis 1.1
3	9/C 2007/BA	Comune di Ruvo di Puglia	Migl. funz. e manutenzione Piscina Comunale	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	asse 1 mis 1.1
4	8/C 2007/BA	Comune di Locorotondo	Adeg. Impianti sportivi contrada Caramia	€ 99.500,00	€ 99.500,00	€ 49.750,00	asse 1 mis 1.2
5	10/C 2007/BA	Comune di Cellamare	"CITTADELLA DELLO SPORT" - I Lotto - Recinzione campo di calcio	€ 213.000,00	€ 207.344,98	€ 100.000,00	asse 1 mis 1.2
6	12/C 2007/BA	Comune di Altamura	Manutenzione straordinaria campo sportivo Mura Megalitiche per fossato, recinzione e altro	€ 256.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	asse 1 mis 1.2
TOTALE				**€ 1.058.500,00**	**€ 996.844,98**	**€ 494.750,00**	

Soggetti privati di cui all'art. 8 c.1 lett. b-c-d-f - Risorsa disponibile **€ 341.526,66**

N.O.	N.P.	Soggetti di cui all'art. 8 c.1 lett. b-c-d-f	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO PROGETTO	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	NOTE
1	2/P 2007/BA	Seminario Vescovile Diocesano - Gravina di Puglia	Ristr.ne, compl.to e adeg.to campo di calcetto e di pallavolo	€ 107.548,16	€ 107.548,16	€ 64.528,90	asse 1 mis 1.1
2	5/P 2007/BA	Parrocchia di San Domenico - Molfetta	Man.ne straord. impianti sportivi della parrocchia San Domenico	€ 180.119,96	€ 133.730,00	€ 80.238,00	asse 1 mis 1.1
3	7/A 2007/BA	U.S. Polignano - polignano	Ristrutturazione del centro sportivo comunale	€ 305.000,00	€ 305.000,00	€ 100.000,00	asse 1 mis 1.1
4	8/P 2007/BA	Parrocchia San Ottavio - Modugno	"Manutenzione straordinaria su campo di calcio parrocchiale"	€ 51.611,00	€ 51.611,00	€ 30.966,60	asse 1 mis 1.1
5	9/P 2007/BA	Basilica Madonna dei Martiri - Molfetta	Completamento, ristrutturazione e adeguamento dell'impianto sportivo	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 65.793,16	asse 1 mis 1.2 si eroga la somma di € 65793,16 per esaurimento fondi
TOTALE				**€ 1.004.279,12**	**€ 957.889,16**	**€ 341.526,66**	

ALLEGATO " A" (PIANO DI RIPARTO 2007)

PROVINCIA DI BRINDISI

Enti Locali - Risorsa disponibile **€ 228.640,22**

N.O.	N.P.	COMUNE (art. 8 c. 1/a)-L.R. 33/06	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO PROGETTO	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	NOTE
1	1/C 2007/BR	Comune di Villa Castelli	Compl. Piscina Comunale	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	asse 1 mis 1.1
2	2/C 2007/BR	Comune di Ceglie Messapica	Ristrutturazione palestra in un complesso scolastico	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	asse 1 mis 1.1
3	4/C 2007/BR	Comune di Erchie	Completamento impianto sportivo comunale	€ 129.036,43	€ 129.036,42	€ 64.518,21	asse 1 mis 1.1
TOTALE				**€ 429.036,43**	**€ 429.036,42**	**€ 214.518,21**	

Soggetti privati di cui all'art. 8 c.1 lett. b-c-d-f - Risorsa disponibile **€ 123.113,96**

N.O.	N.P.	Soggetti di cui all'art. 8 c.1 lett. b-c-d-f	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO PROGETTO	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	NOTE
1	2/A 2007/BR	A.S.D. e Culturale "karting club dei Saraceni" - San Vito dei Normanni	Realizzazione e ampliamento impianto di karting	€ 267.290,45	€ 267.290,45	€ 100.000,00	asse 1 mis 1.1
TOTALE				**€ 267.290,45**	**€ 267.290,45**	**€ 100.000,00**	

ALLEGATO " A" (PIANO DI RIPARTO 2007) PROVINCIA DI FOGGIA

Enti Locali - Risorsa disponibile € 325.775,19

N.O.	N.P.	COMUNE (art. 8 c. 1/a)-L.R. 33/06	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO PROGETTO	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	NOTE
1	7/C 2007/FG	Comune di Apricena	Ristr. e adeg. Campi sportivi comunali "ARENA GARIBALDI" e di VIA SAN PAOLO - I° STRALCIO	€ 420.000,00	€ 350.000,00	€ 100.000,00	asse 1 mis 1.1
2	16/C 2007/FG	Comune di Carpino	Compl., messa a norma e adeguamento Imp. Sportivi comunali	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 100.000,00	asse 1 mis 1.1
3	19/C 2007/FG	Comune di Volturino	Completamento e ritrutturazione dell'impianto sportivo la "VILLANELLA"	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	asse 1 mis 1.1
4	24/C 2007/FG	Comune di San Marco in Lamis	Adeg., messa a norma e manutenzione Palestre scuola De Carolis	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	asse 1 mis 1.1
5	18/C 2007/FG	Comune di Vico del Gargano	Mess. a norma e adeg. Campo Sportivo comunale	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 60.000,00	asse 1 mis 1.2
6	23/C 2007/FG	Provincia di Foggia	Realizzazione di una palestra annessa al Liceo Scientifico Statale di Carpino	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 82.500,00	asse 2 mis 2.1
TOTALE				**€ 1.330.000,00**	**€ 1.260.000,00**	**€ 442.500,00**	

Soggetti privati di cui all'art. 8 c.1 lett. b-c-d-f - Risorsa disponibile € 175.417,41

N.O.	N.P.	Soggetti di cui all'art. 8 c.1 lett. b-c-d-f	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO PROGETTO	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	NOTE
1	5/A 2007/FG	A.S.D. Sant'Onofrio Calcio - San Giovanni Rotondo	manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo sito alla contrada "Coppe"	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 83.074,33	asse 1 mis 1.1 (*)
2	3/A 2007/FG	Società Polisportiva Dilettantistica ARETE' - San Ferdinando di Puglia	Lavori di ampliamento e ammodernamento del centro sportivo ARETE	€ 221.712,00	€ 221.712,00	€ 83.074,33	asse 1 mis 1.1 (*)
3	10/P 2007/FG	Provincia di S.M.Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise - Foggia	Compl.to e ristru.ne impianto esistente c/o chiesa S. Cuore di Torremaggiore	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 41.537,16	asse 1 mis 1.1 (*)
TOTALE				**€ 651.712,00**	**€ 651.712,00**	**€ 207.685,82**	

(*) Contributo assegnato utilizzando le economie rinvenute dalle provincie di Taranto e Brindisi e ripartito proporzionalmente ai progetti.

ALLEGATO " A" (PIANO DI RIPARTO 2007)

PROVINCIA DI LECCE

Enti Locali - Risorsa disponibile **€ 366.084,41**

N.O.	N.P.	COMUNE (art. 8 c. 1/a)-L.R. 33/06	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO PROGETTO	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	NOTE
1	5/C 2007/LE	Comune di Castrì di Lecce	Ampliamento, manutenzione straordinaria, adeguamenti tecnico-impiantistici ed interventi per la eliminazione delle barriere architettoniche per l'imp. sportivo com.le in Via Dante	€ 440.000,00	€ 300.000,00	€ 100.000,00	asse 1 mis 1.1
2	6/C 2007/LE	Comune di Monteroni di Lecce	Compl.to palestra polivalente del velodromo degli ulivi	€ 223.949,65	€ 223.949,65	€ 100.000,00	asse 1 mis 1.1
3	12/C 2007/LE	Comune di Lecce	Man.ne str. campo sportivo S. Rosa - Luigi Montefusco - Real.ne strutt. coperta e rif.to pav.ne campo pallacanestro	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 100.000,00	asse 1 mis 1.1
4	14/C 2007/LE	Comune di Melissano	Compl.to campo sportivo comunale	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 55.000,00	asse 1 mis 1.1
5	15/C 2007/LE	Comune di Cutrofiano	Compl.to e migl.to del complesso sportivo comunale	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 60.000,00	asse 1 mis 1.1
6	16/C 2007/LE	Provincia di Lecce	Ristr.ne spazi esterni presso l'ex CNOS di Lecce per una struttura sportiva polivalente	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 100.000,00	asse 1 mis 1.1
7	9/C 2007/LE	Comune San Cesario di Lecce	Adeg.to norme vigenti del campo sportivo comunale "V.Zanchi"	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 28.125,11	asse 1 mis 1.2 si eroga la somma di € 28125,11 per esaurimento fondi
TOTALE				**€ 1.843.949,65**	**€ 1.703.949,65**	**€ 543.125,11**	

Soggetti privati di cui all'art. 8 c.1 lett. b-c-d-f - Risorsa disponibile **€ 197.122,37**

N.O.	N.P.	Soggetti di cui all'art. 8 c.1 lett. b-c-d-f	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO PROGETTO	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	NOTE
1	02/A 2007/LE	A.S.D. Polisportiva Trepuzzi Rugby - Trepuzzi	Realizzazione del campo di rugby	€ 153.600,00	€ 153.600,00	€ 70.152,91	asse 2 mis 2.1 (*)
2	6/P 2007/LE	Parrocchia di Santa Maria della Porta - Lecce	Real.ne attrezzature per le attività sportive dell'oratorio parrocchiale	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 68.508,70	asse 2 mis 2.1 (*)
3	7/P 2007/LE	Parrocchia SS Giuseppe da Copertino e Pio Pietralcina - Casarano	Real.ne campo da tennis in contrada "Pietra Bianca"	€ 152.000,00	€ 128.000,00	€ 58.460,76	asse 2 mis 2.1 (*)
TOTALE				**€ 455.600,00**	**€ 431.600,00**	**€ 197.122,37**	

(*) Contributo assegnato ripartendo in modo proporzionale ai progetti la risorsa disponibile della provincia di Lecce

ALLEGATO " A" (PIANO DI RIPARTO 2007) PROVINCIA DI TARANTO

Enti Locali - Risorsa disponibile **€ 289.629,69**

N.O.	N.P.	COMUNE (art. 8 c. 1/a)-L.R. 33/06	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO PROGETTO	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	NOTE
1	2/C 2007/TA	Comune di Faggiano	Compl.to, ristr.ne, migl.to funzionale e manutnzione dell'impianto sportivo esistente di Via Collina	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 100.000,00	asse 1 mis 1.1
2	3/C 2007/TA	Comune di San Giorgio Jonico	Realizzazione spogliatoi pista di pattinaggio	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 49.500,00	asse 1 mis 1.1
TOTALE				**€ 599.000,00**	**€ 599.000,00**	**€ 149.500,00**	

Soggetti privati di cui all'art. 8 c.1 lett. b-c-d-f - Risorsa disponibile **€ 155.954,45**

N.O.	N.P.	Soggetti di cui all'art. 8 c.1 lett. b-c-d-f	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO PROGETTO	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	NOTE
1	4/P 2007/TA	Parrocchia S. Girolamo Emiliani - Statte	Miglioramento e adeguamento impianti sportivi parrocchiali	€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ 46.800,00	asse 1 mis 1.1
2	3/P 2007/TA	Parrocchia Cuore Immacolato di Maria - Castellaneta	Ristrutturazione e completamento campo di calcetto	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 100.000,00	asse 1 mis 1.2
TOTALE				**€ 268.000,00**	**€ 268.000,00**	**€ 146.800,00**	

ALLEGATO "B1"

ENTI LOCALI AMMISSIBILI NON BENEFICIARI

N.	ENTE LOCALE	LOCALITA'	Prov	PRATICA	Protocollo	INVESTIMENTO PROPOSTO	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	A/N	TIPOLOGIA INTERVENTO	Asse	Misura	Priorità' Note (*)
	Comune di Surano	Surano	(LE)	21/C 2007/LE	4982	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	AnB	Realizzazione di spazio attrezzato per attività motorie e sportive in aree verdi urbane. Pista polifunzionale	1	1.3	
TOTALE AMMISSIBILI MA NON BENEFICIARI						**€ 200.000,00**	**€ 200.000,00**	**€ 100.000,00**					

ALLEGATO "B2" Soggetti privati di cui all'art. 8 c.1 lett. b-c-d-f ammissibili non beneficiari

N.	Soggetti di cui all'art. 8 c.1 lett. b-c-d-f	LOCALITA'	Prov	PRATICA	Protocollo	INVESTIMENTO PROPOSTO	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	A/N	TIPOLOGIA INTERVENTO	Asse	Misura	Priorità' Note (*)
	PROMOSPORT s.s.d.a.r.l.	Gioia del Colle	BA	4/A 2007/BA	4911	€ 388.738,00	€ 388.738,00	€ 100.000,00	AnB	Progetto esecutivo piscina comunale	2	2.1	
	Associazione laicale Pia Unione Jesus Victima	Corato	BA	5/A 2007/BA	4913	€ 214.257,50	€ 214.257,50	€ 100.000,00	AnB	Realizzazione n°1 campo polivalente all'aperto, n°1 campo di calcetto e blocco spogliatoi	2	2.1	
	Parrocchia Maria SS. del Rosario	Grottaglie	TA	5/P 2007/TA	4942	€ 499.796,70	€ 499.796,70	€ 100.000,00	AnB	Realizzazione di una palestra polivalente con spogliatoi	2	2.1	
	Parrocchia SS.Angeli Custodi	Taranto	TA	6/P 2007/TA	4942	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 100.000,00	AnB	Realizzazione attrezzature sportive annesse alla parrocchia	2	2.1	
	Parrocchia Maria SS. Annunziata	Palagiano	TA	7/P 2007/TA	4964	€ 287.005,50	€ 287.005,50	€ 100.000,00	AnB	Realizzazzione impianto sportivo	2	2.1	
TOTALE AMMISSIBILI MA NON BENEFICIARI						**€ 1.659.797,70**	**€ 1.659.797,70**	**€ 500.000,00**					

ALLEGATO "C1"

ENTI LOCALI NON AMMESSI

N.	ENTE LOCALE	LOCALITA'	Prov	PRATICA	Protocollo	INVESTIMENTO PROPOSTO	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	A/N	TIPOLOGIA INTERVENTO	Asse	Misura	Priorità' Note (*)
	Comune di Palo del Colle	Paolo del Colle	BA	1/C 2007/BA	860	€ 120.000,00		€ 0,00	N	Ripristino e miglioramento impianti sportivi			S.I.
	Comune di Corato	Corato	BA	2/C 2007/BA	2722	€ 140.000,00		€ 0,00	N	Miglioramento campo di calcio comunale			S.I.
	Comune di Toritto	Toritto	BA	4/C 2007/BA	4885	€ 359.277,95		€ 0,00	N	Realizzazione pavimentazione erba sintetica Campo sportivo comunale "Michele Morgese"	1	1.1	G.B.
	Comune di Sammichele di Bari	Sammichele di Bari	BA	5/C 2007/BA	4900	€ 150.000,00		€ 0,00	N	Ampliamento Campo Sportivo "G. PASTORE"	1	1.1	G.B.
	Comune di Noci	Noci	BA	7/C 2007/BA	4919	€ 300.000,00		€ 0,00	N	Recupero impianti sportivi esistenti e real. nuovi spazi attrezzati per attività motorie	1	1.1	G.B.
	Comune di Gravina in Puglia	Gravina in Puglia	BA	11/C 2007/BA	4981	€ 496.044,01		€ 0,00	N	Realizzazione pista atletica in centro sportivo G. Solagne	2	2.1	G.B. F.T
	Comune di Cisternino	Cisternino	BR	3/C 2007/BR	4891	€ 130.000,00		€ 0,00	N	Sistemazione impianto sportivo "Campi da tennis" siti in Viale Valle d'Itria	1	1.1	G.B.
	Comune di San Donaci	San Donaci	BR	5/C 2007/BR	4990	€ 100.000,00		€ 0,00	N	Miglioramento e recupero strutture sportive basket-calcetto-tennis	1	1.1	G.B.
	Comune di Mattinata	Mattinata	FG	1/C 2007/FG	359	€ 200.000,00		€ 0,00	N				S.I.
	Comune di Biccari	Biccari	FG	2/C 2007/FG	641	€ 250.000,00		€ 0,00	N				G.B. S.I.
	Comune di Mattinata	Mattinata	FG	3/C 2007/FG	1755	€ 30.000,00		€ 0,00	N				S.I. I.I.
	Comune di Stornara	Stornara	FG	4/C 2007/FG	1848	€ 498.827,53		€ 0,00	N	Costruzione di piscina coperta	2	2.1	2 d) e) f)
	Comune di Trinitapoli	Trinitapoli	FG	5/C 2007/FG	1913	€ 70.000,00		€ 0,00	N	Adeg., Sist. e Compl. Palazzine spogliatoi e servizi c/o campo sportivo comunale	1	1.1	G.B.
	Comune di Stornara	Stornara	FG	6/C 2007/FG	2570	€ 353.000,00		€ 0,00	N	Conservazione e ammodernamento del campo sportivo comunale	1	1.1	2 e) f)
	Comune di Accadia	Accadia	FG	8/C 2007/FG	2679	€ 595.000,00		€ 0,00	N	Amm., man.straord. Impianto sportivo per il gioco del calcio	1	1.1	I.E.

N.	ENTE LOCALE	LOCALITA'	Prov	PRATICA	Protocollo	INVESTIMENTO PROPOSTO	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	A/N	TIPOLOGIA INTERVENTO	Asse	Misura	Priorità' Note (*)
	Comune di Torremaggiore	Torremaggiore	FG	9/C 2007/FG	2692	€ 3.098.741,00		€ 0,00	N				G.B. I.E.
	Comune di Chieuti	Chieuti	FG	10/C 2007/FG	2723	€ 260.000,00		€ 0,00	N	Completamento complesso polisportivo comunale	1	1.1	G.B.
	Comune di Sannicandro Garganico	Sannicandro Garganico	FG	11/C 2007/FG	2728	€ 400.000,00		€ 0,00	N	Completamento e ristrutturazione campo di calcio			G.B. S.I.
	Comune di Isole Tremiti	Isole Tremiti	FG	12/C 2007/FG	2790	€ 390.000,00		€ 0,00	N	Adeguamento a norma e completamento impianti sportivi esistenti			G.B. S.I.
	Comune di Lesina	Lesina	FG	13/C 2007/FG	2797	€ 300.000,00		€ 0,00	N	Messa a norma campo sportivo comunale			G.B. S.I.
	Comune di Lesina	Lesina	FG	14/C 2007/FG	2814	€ 310.000,00		€ 0,00	N	Realizzazione campo da calcetto in villa comunale			G.B. S.I.
	Comune di Ascoli Satriano	Ascoli Satriano	FG	15/C 2007/FG	3330	€ 83.000,00		€ 0,00	N	Ristr. spogliatoi a servizio palestra scuola elementare "N.GREEN""	1	1.1	G.B.
	Comune di Torremaggiore	Torremaggiore	FG	17/C 2007/FG	4836	€ 986.000,00		€ 0,00	N	Realizzazione di una palestra	2	2,1	G.B I.E.
	Comune di Trinitapoli	Trinitapoli	FG	20/C 2007/FG	4904	€ 120.000,00		€ 0,00	N	Ristr. e adeguam. Impianti sportivi comunali	1	1.1	G.B.
	Comune di Lucera	Lucera	FG	21/C 2007/FG	4909	€ 500.000,00		€ 0,00	N	Sviluppo e qual.ne spazi dell'impianto sportivo "Lucera 2"	1	1.1	G.B.
	Comune di Vieste	Vieste	FG	22/C 2007/FG	4916	€ 192.264,58		€ 0,00	N	Sistemazione impianti sportivi comunali	1	1.1	G.B.
	Comune di San Paolo di Civitate	San Paolo di Civitate	FG	25/C 2007/FG	4944	€ 50.000,00		€ 0,00	N	man.straord., recupero e riattivazione struttura c/o scuola elementare "MONS. MUCEDOLA"	1	1.1	G.B.
	Comune di Volturino	Volturino	FG	26/C 2007/FG	4945	€ 440.000,00		€ 0,00	N	Manutenzione straordinaria impianto sportivo polivalente comunale	1	1.1	G:B 2007
	Comune di Castelluccio dei Sauri	Castelluccio dei Sauri	FG	27/C 2007/FG	4972	€ 110.000,00		€ 0,00	N	Realizzazione impianto irrigazione e manto erboso campo sportivo	1	1.1	8
	Comune di Calimera	Calimera	LE	1/C 2007/LE	2039	€ 600.000,00		€ 0,00	N	Realizzazione del campo di calcio	1	1.1	S.I.
	Comune di Miggiano	Miggiano	LE	2/C 2007/LE	2662	€ 300.000,00		€ 0,00	N	Miglioramento degli impianti sportivi comunali	1	1.1	G.B.
	Comune di Secli	Secli	LE	3/C 2007/LE	2693	€ 165.000,00		€ 0,00	N	Adeguamento e completamento campo sportivo comunale			G.B. S.I.

N.	ENTE LOCALE	LOCALITA'	Prov	PRATICA	Protocollo	INVESTIMENTO PROPOSTO	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	A/N	TIPOLOGIA INTERVENTO	Asse	Misura	Priorità' Note (*)
	Comune di Alezio	Alezio	LE	4/C 2007/LE	2732	€ 200.000,00		€ 0,00	N	Adeguamento campo sportivo comunale G. Combi	1	1.1	8 7
	Comune di San Cassiano	San Cassiano	LE	7/C 2007/LE	4848	€ 130.000,00		€ 0,00	N	Compl.to messa a norma e adeg.to di impianto esistente	1	1.2	8
	Comune di Scorrano	Scorrano	LE	8/C 2007/LE	4878	€ 122.000,00		€ 0,00	N	Compl.to e migl.to funz.le per l'agibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche del palazzetto dello sport	1	1.1	8
2	Comune di Novoli	Novoli	LE	10/C 2007/LE	4895	€ 125.000,00		€ 0,00	N	Adeg.to a norma e ristrutturazione del campo sportivo sportivo	1	1.2	8
	Comune di Cursi	Cursi	LE	11/C 2007/LE	4910	€ 100.000,00		€ 0,00	N	Migl.to funz. e compl.to impianto sportivo comunale di Via Santuario	1	1.1	8
	Comune di Presicce	Presicce	LE	13/C 2007/LE	4918	€ 125.000,00		€ 0,00	N	Real.ne percorso attrezzato per attività motorie e sportive in aree verdi urbane	1	1.3	8
	Comune di Lequile	Lequile	LE	17/C 2007/LE	4943	€ 200.000,00		€ 0,00	N	Ristr.ne e migl.to funzionale di impianti sportivi esistenti	1	1.1	2 b) c) d)
	Comune di Tiggiano	Tiggiano	LE	18/C 2007/LE	4946	€ 160.000,00		€ 0,00	N	Adeg.to del campo sportivo comunale "A. Picchi"	1	1.2	8
	Comune di Ortelle	Ortelle	LE	19/C 2007/LE	4947	€ 115.000,00		€ 0,00	N	Compl.to palestra e relativi servizi scuola media statale in Ortelle	1	1.1	8
	Comune di Melendugno	Melendugno	LE	20/C 2007/LE	4968	€ 488.000,00		€ 0,00	N	Completamento funzionale campo di calcio	1	1.1	G.B.
	Comune di San Pietro in Lama	San Pietro in Lama	LE	22/C 2007/LE	5018	€ 98.000,00		€ 0,00	N	Miglioramento funzionale e manut. Impianto sportivo via Moro	1	1.1	F.T.
	Comune di Faggiano	Faggiano	TA	1/C 2007/TA	2681	€ 500.000,00		€ 0,00	N	Compl.to campo di calcio e atletica leggera	1	1.1	2
	Comune di Taranto	Taranto	TA	4/C 2007/TA	4937	€ 100.000,00		€ 0,00	N	Migl.to funzionale spagliatoi del campo scuola di atletica leggera	1	1.1	G.B.
	Comune di Torricella	Torricella	TA	5/C 2007/TA	5017	€ 100.000,00		€ 0,00	N				G.B. F.T

N.	ENTE LOCALE	LOCALITA'	Prov	PRATICA	Protocollo	INVESTIMENTO PROPOSTO	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	A/N	TIPOLOGIA INTERVENTO	Asse	Misura	Priorità' Note (*)

(*) Note e documenti mancanti causa di decadenza:

F.T.= Fuori Termine
G.B.= Già Beneficiario
S.I.= Solo Istanza
I.E.= Investimento Eccessivo (> € 500.000,00)
I.I.= Investimento Insufficente (< € 50.000,00)
2- Documentazione Carente
a) Planimetria
b) Elaborati Grafici
c) Relazione Tecnica
d) Computo Metrico
e) Piano Finanziario
f) Cronoprogramma
3- Titoli di Proprietà
4- Stralcio destinazione di Zona
5- Certificazione Conformità Urbanistica
6- Atto Costitutivo e Statuto (Soc. Sportiva)
7- Documentazione Complementare
8- Manca Copertura Finanziaria
10-Documento non valido (----)

ALLEGATO "C2" Soggetti privati di cui all'art. 8 c.1 lett. b-c-d-f non ammessi

N.	Soggetti di cui all'art. 8 c.1 lett. b-c-d-f	LOCALITA'	Prov	PRATICA	Protocollo	INVESTIMENTO PROPOSTO	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	A/N	TIPOLOGIA INTERVENTO	Asse	Misura	Priorità' Note (*)
	A.N.S.P.I. "Piergiuliano Eymard"	Modugno	BA	1/A 2007/BA	2548	€ 45.000,00		€ 0,00	N	Ristr.ne campo di pallavolo e calcio a 7 con tribuna, spogliatoi	1	1.1	I. I.
	Parrocchia Sacra Famiglia	Corato	BA	1/P 2007/BA	2929	€ 17.000,00		€ 0,00	N	Rif.to campo da calcetto in sintetico	1	1.1	I. I.
	A.S.D. Aurora Calcio Bouganvillea	Bari	BA	2/A 2007/BA	3000	€ 1.033.435,57		€ 0,00	N	Adeguamento impianto sportivo PASSPARTOUT (EX CIAPI)	1	1.1	I.E.
	Parrocchia SS. Sacramento	Bitonto	BA	4/P 2007/BA	3701	€ 102.110,04		€ 0,00	N	Ristruttuazione di campi polivalenti	1	1.1	1 2
	A.S.D. Polisportiva Santeramo	Santeramo in Colle	BA	3/A 2007/BA	4884	€ 323.083,65		€ 0,00	N	Rifacimento N°1 Campo di minicalcio e N°2 Campi di calcetto	1	1.1	3
	Parrocchia San Giovanni Bosco	Altamura	BA	3/P 2007/BA	4896	€ 719.586,85		€ 0,00	N	Real.ne palestra e struttura sportiva	2	2.1	I. E.
	Ass. Istituto di Medicina dello Sport	Bari	BA	6/A 2007/BA	4921	€ 151.000,00	Il richiedente e le opere da realizzare non sono afferenti ad impiantistica sportiva		N	Locali dell'Istituto di Medicina dello Sport - Arena della Vittoria	1	1.1	
	Parrocchia S. Pietro Apostolo	Spinazzola	BA	6/P 2007/BA	4929	€ 170.000,00		€ 0,00	N	"Real.campo di calcetto, spogliatoio e sistemazione a verde dell'area circostante"	2	2.1	1
	Ente Morale Pia Unione San Francesco Saverio	Gravina di Puglia	BA	8/A 2007/BA	4930	€ 170.147,40		€ 0,00	N	Progetto di un impianto sportivo	2	2.1	10 (8-5)
	Parrocchia SS. Trinità	Altamura	BA	7/P 2007/BA	4931	€ 170.000,00		€ 0,00	N	"Real.campo di calcetto, spogliatoio e sistemazione a verde dell'area circostante"	2	2.1	I. E.
	Circolo della Vela	Bari	BA	9/A 2007/BA	4935	€ 1.700.000,00		€ 0,00	N	Ristrutturazione della sede storica al Teatro Margherita	1	1.1	I. E.
	Convento San Francesco da Paola	Monopoli	BA	10/P 2007/BA	4970	€ 100.000,00		€ 0,00	N	Progetto di impiantistica di completamento strutture esistenti	1	1.1	F.T.
	A.S.D. Società Ginnastica Angiulli	Bari	BA	10/A 2007/BA	4988	€ 155.776,19		€ 0,00	N				F.T.
	A.S.D. Kinein Welness Concept	Casamassima	BA	11/A 2007/BA	5102	€ 156.007,64		€ 0,00	N				F.T.
	Associazione New Horse Club	Rosa Marina (Ostuni)	BR	1/A 2007/BR	1863	€ 77.330,00		€ 0,00	N	Lavori di adeguamento tecnico all'impianto sportivo	1	1.1	3 5
	A.S.D. ICOS Sporting Club	Fasano	BR	3/A 2007/BR	4892	€ 1.500.000,00		€ 0,00	N	Costruzione di un centro sportivo polivalente	1	1.1	I. E.

N.	Soggetti di cui all'art. 8 c.1 lett. b-c-d-f	LOCALITA'	Prov	PRATICA	Protocollo	INVESTIMENTO PROPOSTO	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	A/N	TIPOLOGIA INTERVENTO	Asse	Misura	Priorità' Note (*)
	A.S.D. SportMania	Cerignola	FG	2/A 2007/FG	2205	€ 300.000,00		€ 0,00	N	Acquisto di impianti sportivi esistenti	2	2.2	3 5
	Parrocchia S.Maria della Libera	Monte Sant'Angelo	FG	1/P 2007/FG	2632	NON QUANTIFICATO		€ 0,00	N				G.B.
	Parrocchia Maria SS. della Fontana	Torremaggiore	FG	2/P 2007/FG	2653	€ 1.030.000,00		€ 0,00	N	Costruzione palestra e campo di calcetto	2	2.1	G.B. I.E
	Parrocchia SS. Crocefisso	Cerignola	FG	3/P 2007/FG	2661	€ 476.181,53		€ 0,00	N	Amm.to e compl.to impianto sportivo esistente	1	1.1	1 7
	Parrocchia S.Maria Maggiore	Monte Sant'Angelo	FG	04/P 2007/FG	2697	€ 233,00		€ 0,00	N	Istanza non adeguata alle linee guida	2		7
	A.S.D. Naky Sport	Lucera	FG	4/A 2007/FG	2725	€ 350.000,00		€ 0,00	N	Adeguamento e completamento della piscina Naky Sport	1	1.2	2
	Parrocchia S. Maria delle Grazie	Lucera	FG	5/P 2007/FG	2907	€ 230.000,00		€ 0,00	N	Riqual.campo di calcio e costr. opere accessorie	1	1.1	S. I.
	Parrocchia S. Maria Assunta	Roseto Valfortore	FG	6/P 2007/FG	4834	€ 125.000,00		€ 0,00	N	Costruzione di campo di pallavol	2	2.1	G.B.
	A.S.D Tennis Club Foggia	Foggia	FG	6/A 2007/FG	4889	€ 355.000,00		€ 0,00	N	Realizzazione di due campi da tennis coperti con annessi servizi	2	2.1	5
	Ass.ONLUS "Comunità sulla strada di EMMAUS"	Foggia	FG	7/A 2007/FG	4901	€ 1.050.000,00		€ 0,00	N	Compl. e messa a norma di N°2 campi di calcio a 5 e real. spogliatoi e palestra coperta	1	1.1	I.E.
	Parrocchia Cristo Lavoratore	Trinitapoli	FG	7/P 2007/FG	4926	€ 499.254,20		€ 0,00	N	Realizzazione di struttura sportiva a servizio della parrocchia	2	2.1	G.B.
	Parrocchia Maria SS. Addolorata	Margherita di Savoia	FG	8/P 2007/FG	4927	€ 479.444,46		€ 0,00	N	Realizzazione di struttura sportiva a servizio della parrocchia	2	2.1	G.B.
	Istituto di cultura e lingue "Marcelline"	Foggia	FG	09/P 2007/FG	4949	€ 192.132,00		€ 0,00	N	Ristrutturazione e miglioramento della palestra scolastica dell'Istituto "Marcelline"			F.T.
	A.S. Squadra del cuore	Rodi Garganico	FG	8/A 2007/FG	4969	€ 100.000,00		€ 0,00	N				F.T.
	Gruppo Sportivo FOVEA	Foggia	FG	1/A 2007/FG	6063	NON QUANTIFICATO		€ 0,00	N	Manutenzione straordinaria palestra parrocchia San Pio X	1	1.1	S.I.
	A.S.D. New Life	Melendugno	LE	01/A 2007/LE	2374	€ 200.000,00		€ 0,00	N	Acquisto di macchinari sportivi	2	2.2	S.I.
	Parrocchia S.Antonio da Padova	Tricase	LE	1/P 2007/LE	2715	€ 300.000,00		€ 0,00	N	Costruzione di infrastrutture sportive a servizio dei locali di ministero pastorale	2	2.1	S. I.

N.	Soggetti di cui all'art. 8 c.1 lett. b-c-d-f	LOCALITA'	Prov	PRATICA	Protocollo	INVESTIMENTO PROPOSTO	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	A/N	TIPOLOGIA INTERVENTO	Asse	Misura	Priorità' Note (*)
	Parrocchia di San Giovanni Battista	Parabita	LE	2/P 2007/LE	2724	€ 245.000,00		€ 0,00	N	Compl.to ed adeg.to alle norme dell'oratorio parrocchiale di Via Crispi	1	1.1	G. B.
	Parrocchia di San Giuseppe	Salice Salentino	LE	3/P 2007/LE	2726	€ 346.000,00		€ 0,00	N	Real.ne di una struttura sportiva ad uso oratorio	2	2.1	G. B.
	Parrocchia di San Ippazio V. e M.	Tiggiano	LE	4/P02007/LE	2733	€ 233.000,00		€ 0,00	N	Compl.to degli impianti sportivi "Luci Perti"	2	2.1	G. B.
	Parrocchia Natività Beata Vergine Maria	Ruffano	LE	5/P 2007/LE	2791	€ 500.000,00		€ 0,00	N	Real.ne di impianti sportivi presso la parrocchia	1	1.1	5
	Società Bocciofila San Giovanni Battista	Lecce	LE	03/A 2007/LE	4880	€ 16.500,00		€ 0,00	N	Realizzazione di N°2 Campi di bocce	1	1.3	I. I.
	Parrocchia di San Giovanni Maria Vianney	Lecce	LE	8/P/ 2007/LE	4887	€ 150.000,00		€ 0,00	N	Real.ne di attrezzature per le attività sportive	2	2.1	8
	Ente GLOBO'S Sporting Club	Racale	LE	04/A 2007/LE	4892	€ 22.865,20		€ 0,00	N	Miglioramento dell'impianto sportivo esistente	1	1.1	I. I.
	Associazione "Tennis Club Match Point"	Lecce	LE	05/A 2007/LE	4917	€ 200.000,00		€ 0,00	N	Realizzazione di una palestra polifuzionale con annessi spogliatoi e locali di servizio	2	2.1	7 8
	Assonautica Provinciale di Lecce	Lecce	LE	06/A 2007/LE	4980	€ 200.000,00		€ 0,00	N	Posizionamento di un molo frangionde in sostituzione di un pontile galleggiante	1	1.1	6
	A.S. Gestioni Sportive	Tricase	LE	07/A 2007/LE	5019	€ 499.197,60		€ 0,00	N				F .T.
	Parrocchia S.Pietro Apostolo	Mottola	TA	1/P 2007/TA	2677	€ 153.362,36		€ 0,00	N	Realizzazione di campo di calcio a 5	2	2.1	G. B.
	Parrocchia dell'Annunciazione	Manduria - Torre Colimena	TA	2/P 2007/TA	2689	€ 106.562,00		€ 0,00	N	Real.ne impianto illum.ne e spogliatoi campo di calcio a 5	1	1.1	G. B.

N.	Soggetti di cui all'art. 8 c.1 lett. b-c-d-f	LOCALITA'	Prov	PRATICA	Protocollo	INVESTIMENTO PROPOSTO	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	A/N	TIPOLOGIA INTERVENTO	Asse	Misura	Priorità' Note (*)

(*) Note e documenti mancanti causa di decadenza:

F.T.= Fuori Termine
G.B.= Già Beneficiario
S.I.= Solo Istanza
I.E.= Investimento Eccessivo (> € 500.000,00)
I.I.= Investimento Insufficente (< € 50.000,00)
1- Visto Autorizzativo della Curia
2- Documentazione Carente
a) Planimetria
b) Elaborati Grafici
c) Relazione Tecnica
d) Computo Metrico
e) Piano Finanziario
f) Cronoprogramma
3- Titoli di Proprietà
4- Stralcio destinazione di Zona
5- Certificazione Conformità Urbanistica
6- Atto Costitutivo e Statuto (Soc. Sportiva)
7- Documentazione Complementare
8- Manca Copertura Finanziaria
9- (Punto C) documentazione "organismo privato"
10-Documento non valido (----)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2274

Revoca Deliberazione di Giunta regionale n. 1951 del 27/11/2007.

L'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore Politiche Giovanili, riferisce quanto segue.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1951 del 27.11.2007 la Regione Puglia ha introitato per l'esercizio finanziario 2007 il finanziamento statale pari a euro 385.398,69 trasmesso dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, organo preposto a gestire il Fondo per la realizzazione degli interventi in materia di Servizio Civile, in attuazione del Protocollo d'intesa siglato fra Stato, Regioni e Province autonome.

L'importo del su citato finanziamento destinato, giuste comunicazioni dell'Ufficio Nazionale di Servizio Civile, ad attività di valutazione progetti, di spese di funzionamento delle Regioni per le attività di Servizio Civile, di formazione e comunicazione istituzionale e di accreditamento degli Enti di Servizio Civile Nazionale è stato introitato in un unico capitolo di entrata n. 2033856 U.P.B. 2.1.3 e in un unico capitolo di spesa n. 531066 U.P.B. 4.6.2 con l'atto deliberativo su citato.

Atteso che detto finanziamento richiedeva specifiche imputazioni a fronte delle molteplici attività sopra descritte, si ritiene opportuno procedere alla revoca della deliberazione G.R. n. 1951/2007.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Revocare la variazione di bilancio disposta sui cap. 2033856 U.P.B. 2.1.3 di entrata e sul cap. n. 531066 U.P.B. 4.6.2 di spesa e, conseguentemente, disporre il temporaneo incameramento della somma di euro 385.398,69 sul Capitolo 6153300 "Somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione"

L'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4°, lettera k, della LR n. 7/1997".

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell' Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore Politiche Giovanili e Sport;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore nei termini esposti in narrativa e che qui si intende integralmente riportata;
- di revocare la DGR n. 1951 del 27.11.2007 per le motivazioni in premessa descritte;
- di disporre il temporaneo incameramento della somma di euro 385.398,69 sul capitolo di partita di giro n. 6153300 "Somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione";
- di trasmettere copia del presente atto al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 11/07;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2283

Deliberazione di Giunta regionale n. 281 del 15/03/04 recante "Criteri e procedure per l'accreditamento delle sedi formative" - Modificazioni.

L'Assessore al Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale, Prof. Marco Barbieri, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio, confermata dal dirigente del settore, riferisce quanto segue:

- VISTA la Legge 24 giugno 1997 n. 196, art. 17 "Riordino della formazione professionale";

- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, che all'articolo 142, comma 1, lettera d) individua tra le competenze mantenute allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;

- VISTO il Decreto Ministeriale del 25 maggio 2001 "Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative";

- VISTI gli art. 23, 24 e 25 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15 "Riforma della formazione professionale;

- VISTO l'art. 14 della L.R. 7 gennaio 2004 n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004 - 2006 della Regione Puglia" esecutive ai sensi di legge e pubblicata sul BURP n. 2 supplemento del 07/01/2004, che ha sostituito l'art. 24 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15 “Riforma della formazione professionale”;

- VISTO l'art. 2 della L.R. n. 9 del 12/05/2006 pubblicata sul BURP n. 57 del 12/05/2006

- VISTA la L.R. n. 32 del 02/11/2006 pubblicata sul BURP n. 143 del 03/11/2006 "Misure urgenti in materia di formazione professionale";

- CONSIDERATE le osservazioni pervenute da parte dell'Unione Europea in materia di garanzia della libera concorrenza;

- CONSIDERATA l'imminente pubblicazione dei bandi per l'attuazione del P.O. 2007/2013.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/01 e succ. modifiche e integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore alla Formazione Professionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k).

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione Professionale;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce del presente provvedimento da parte del dirigente del Settore Formazione Professionale, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

- A voti unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

- di modificare la D.G.R. n. 281 del 15/03/04 recante "Criteri e procedure per l'accreditamento delle sedi formative" sostituendo in tutte le sue parti alla dicitura "sede/i formativa/e" la parola "organismo/i";

- di modificare nella stessa Delibera il capitolo relativo alle procedure con il seguente:

Procedure Soggetto responsabile per l'accreditamento è la Regione Puglia.

Le procedure per l'accreditamento sono di due tipi: procedura per il rilascio, procedura per il mantenimento/ variazioni.

Procedura per il rilascio dell'accreditamento

Per la presentazione delle domande di accreditamento è prevista la pubblicazione di un avviso pubblico con modalità "a sportello" che consenta ai soggetti interessati di presentare domanda in qualsiasi momento, al fine di favorire una selezione dinamica dei soggetti che intendono candidarsi per la gestione di attività di formazione professionale, non precludendo la possibilità di ingresso nel sistema regionale ad organismi in possesso dei requisiti previsti.

L'organismo di formazione interessato ad accreditarsi è invitato a presentare richiesta di accreditamento secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico citato, alla cui approvazione si provvederà con determinazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale.

La Regione Puglia controlla il possesso dei requisiti secondo modalità diversificate in relazione alla natura dei requisiti stessi da accertare.

Le fasi della verifica del possesso dei requisiti comprendono:

a) la verifica documentale, anche attraverso autocertificazioni rese ai sensi della legge 15/68 e successive integrazioni e modificazioni, nella quale si esamina e valuta la documentazione prodotta;

b) l'audit in loco, anche a campione, nel quale si accertano veridicità, conformità e operatività dei requisiti prescritti e della documentazione prodotta.

La Regione Puglia si riserva comunque la facoltà di disporre audit in loco in ogni caso lo ritenga.

L'istruttoria di valutazione delle domande è affidata ad un nucleo di valutazione composto, con provvedimento del Dirigente del Settore Formazione Professionale, da dipendenti in possesso delle competenze idonee.

A seguito dell'accertamento del rispetto dei requisiti sopra indicati, l'amministrazione regionale rilascia l'accreditamento definitivo per gli ambiti generali e speciali oggetto della richiesta.

Agli organismi di recente costituzione o a quelli che non hanno mai svolto attività formative finanziate con fondi pubblici è rilasciato un accreditamento provvisorio di durata annuale, rinnovabile per un altro anno, al termine del quale la Regione, su domanda dell'organismo, valuterà la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'accreditamento definitivo o la revoca dell'accreditamento provvisorio.

Per "organismi di recente costituzione" si intendono organismi per i quali non sono verificabili i requisiti relativi all'efficienza e all'efficacia delle attività svolte nei due anni precedenti la domanda di accreditamento.

Gli organismi valutati positivamente, in via definitiva e/o provvisoria, entreranno a far parte dell'elenco regionale degli organismi accreditati. Tale elenco verrà adottato e aggiornato in modo ricorrente con Determinazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale della Regione Puglia.

Procedure per il mantenimento/variazioni dell'accreditamento

La Regione verificherà annualmente il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'accreditamento, mediante acquisizione di bilancio aggiornato e dei dati relativi all'efficacia ed efficienza delle attività. In ogni caso, nel periodo che intercorre dalla data del rilascio a quella del riesame gli organismi accreditati sono tenuti a dare comunicazione alla Regione delle eventuali modifiche intervenute nelle proprie caratteristiche, che hanno effetto sui requisiti per l'accreditamento, secondo le indicazioni che saranno riportate sul sito della Regione e tramite autocertificazione rilasciata dal Rappresentante Legale.

La Regione valuterà il permanere o meno delle condizioni che hanno consentito l'ottenimento dell'accreditamento.

Sospensione e revoca dell'accreditamento

Gli organismi accreditati perdono l'accreditamento nei seguenti casi accertati:

- Quando - in fase di audit in loco o di istruttoria delle modifiche delle caratteristiche degli organismi e delle sedi operative - viene accertato il venir meno dei requisiti richiesti per l'accreditamento.

- In caso di carenze gravi riscontrate relativamente al rispetto delle norme contabili ed amministrative.

- In caso di scioglimento dell'organismo o di suo assorbimento in altro organismo nuovo o preesistente, in caso di liquidazione volontaria, in caso di fallimento.

- In caso di false o mendaci dichiarazioni rese alla Regione, in relazione all'accreditamento o alla gestione delle attività.

- Quando gravi o reiterate carenze riscontrate dalla Regione rispetto all'utilizzo del finanziamento dell'intervento o rispetto alla qualità ed alla gestione del processo formativo, possono configurare una situazione di pregiudizio per l'interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio.

- In ogni altro caso previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente..

Alla revoca dell'accreditamento si provvede con determinazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale.

In caso di revoca dell'accreditamento la Regione provvederà in merito all'eventuale prosecuzione delle attività fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento del percorso formativo da parte dell'utenza.

Oltre ai casi precedentemente elencati, in applicazione dell'art. 2 della LR n. 9 del 2006 l'accreditamento è comunque sospeso con determinazione del Dirigente del Settore formazione professionale:

- nei confronti degli Enti per l'attività dei quali sia in corso un'indagine da parte dell'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi del regolamento (CE) N. 1073/1999 della Commissione, del 25 maggio 1999, per l'intera durata dell'indagine stessa e comunque non oltre il termine fissato ai sensi dell'art. 9 del predetto regolamento dal Direttore dell'Ufficio OLAF;

- se nel corso di indagini o procedimenti penali nei quali la Regione Puglia sia persona offesa dal reato emergano elementi che mettano in dubbio la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dello svolgimento dell'attività di formazione professionale".

All'esito delle indagini di cui sopra, se gli elementi raccolti siano tali che la Regione Puglia ritenga non più garantita la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dello svolgimento dell'attività di formazione professionale, si provvede alla revoca dell'accreditamento con determinazione del Dirigente del Settore formazione professionale.

Non può essere concesso, e se concesso deve essere revocato, l'accreditamento a soggetti i cui legali rappresentanti, componenti di organi direttivi, o comunque esercenti attività gestionali e amministrative, siano stati tali anche per enti destinatari della misura di cui al precedente capoverso.

In caso di revoca dell'accreditamento, e salvi i casi di cui all'art. 2 della L.R. n. 9/2006, l'organismo potrà ricandidarsi soltanto quando saranno attestati i requisiti mancanti o insufficienti che hanno portato alla revoca dell'accreditamento stesso.

- di disporre la pubblicazione delovvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura del Settore Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 1058

Leggi regionali n. 26/06 e n. 34/06. Revoca assegnazione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Capurso (Ba).

IL PRESIDENTE

- VISTO il D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29;
- VISTO il D.L.gs 31 marzo 1998 n. 80;
- VISTA la Legge regionale 24 marzo 1974 n. 18;
- VISTA la Legge regionale n. 16/96;
- VISTA la Legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- VISTA la Legge regionale 9 agosto 2006 n. 26;
- VISTA la legge regionale 12 dicembre 2006 n. 34;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 778 del 5.09.2007 con cui è stata assegnata in via definitiva al Dr. Angiuli Mario nato a Tricarico (MT) il 26.06.1956 e residente in Bari in via Palmieri n. 7 - C.F. NGLMRA56H26L418N, la sede farmaceutica n. 4 del Comune di Capurso (BA).

CONSIDERATO

- che il Dr. Angiuli Mario non ha inviato nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione del D.P.G.R. n. 778/07: la dichiarazione di accettazione della sede assegnata, copia dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione e l'indicazione dei locali dove doveva essere aperto l'esercizio.
- VISTO che il Dr. Angiuli Mario, non si è attenuto a quanto disposto dal Presidente della Giunta regionale con il decreto di assegnazione n. 778 del 5 settembre 2007.

DECRETA

- Di revocare, per i motivi in premessa indicati, il D.P.G.R. n. 778 del 5.09.2007 di assegnazione al Dr. Angiuli Mario, nato a Tricarico (MT) il 26.06.1956 e residente in Bari in via Palmieri n. 7 - C.F. NGLMRA56H26L418N, della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Capurso (BA).
- Di notificare il presente provvedimento al Dr. Angiuli Mario, al Sindaco del Comune di Capurso (BA) e al Commissario Straordinario della ASL Bari.
- Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12 aprile 1994 n. 13, poiché conclusivo di procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, lì 31 dicembre 2007

F.to Vendola

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 21 dicembre 2007, n. 530

Legge regionale 18.12.2007, n. 39 "Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) art. 3 -Istituzione del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Il giorno 21 Dicembre 2007, in Bari, nella sede del Settore:

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 4, 2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;

- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n.1237 del 30.08.2005 e sulle successive modificazioni;

- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina del Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;

- rilevato che l'art. 3 comma 1 della L.R. 18.12.2007 n.39 dispone l'istituzione presso il Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale in attuazione dell'art.7 della Legge n.383/2000 cui si possono iscrivere i soggetti che svolgono attività di cui all'art.2 operanti sul territorio regionale e le articolazioni territoriali di associazioni a carattere nazionale iscritte nel Registro nazionale;

- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al 10 comma dell'art.3 della L.R. n.39 del 18.12.2007 "Norme di attuazione della Legge 7 dicembre 2000, n.383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) presso il competente ufficio "Terzo Settore" del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali è istituito il Registro delle Associazioni di Promozione Sociale;

2. Il registro deve contenere la denominazione e l'ubicazione dell'Associazione, l'ambito prevalente delle attività, gli estremi dell'iscrizione al registro nazionale nei casi di cui 4 comma 2 dell'art. 3 e dei provvedimenti comunali nei casi di cui al comma 3 dell'art. 3;

3. E' autorizzata in forma sperimentale la tenuta del registro in via informatica e la pubblicazione sui siti istituzionali della Regione Puglia e del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;

4. L'iscrizione al registro regionale è disposta con atto del dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento comunale di cui al comma 3, ovvero entro i termini di cui al comma 2 per le associazioni a carattere nazionale;

5. Di disporre, ai sensi dell'art. 6 lettera k) della L.R. 12.04.1994 n. 13 la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali.

Il presente atto, composto di n. 3 facciate, redatto in duplice esemplare, è esecutivo e non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

F.to Bisceglia

Atti e comunicazioni degli Enti locali

COMUNE DI PESCHICI (Foggia)
DELIBERA C.C. 10 dicembre 2007, n. 61

Approvazione variante P. di F.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Vista l'istanza del 22/04/2001 assunta al prot. n. 3151 di protocollo generale, presentata dalla Società EUROTOURING s.p.a., con sede in Roma alla Via Chinotto n. 1, con la quale si chiedeva il rilascio del permesso di costruire, in deroga al vigente PdF, ai sensi del 2° comma art. 5 del D.P.R. n. 447 del 20/10/1998 e s.m.i., per l'ampliamento della struttura turistico-ricettiva all'insegna "Centro Turistico San Nicola" all'omonima contrada;

- Visto l'esito favorevole della Conferenza dei Servizi, svoltasi presso la sede comunale nei giorni del 16.02.2005 e 09/05/2007;

- Visto il comma 2° dell'art. 5 del D.P.R. 20/10/1998 n. 447 e s. m. i.

- Visto l'art. 11 della legge regionale n. 20/2001.

RENDE NOTO

- Che con delibera Consiglio Comunale n. 61 del 10 dicembre 2007 è stato approvato il progetto per l'Ampliamento della struttura turistico-ricettiva all'insegna "Centro turistico San Nicola" all'omonima contrada, presentato dalla Società EUROTOURING s.p.a., ai sensi dell'art. 5 del D. P. R. 20/10/1998 n. 447 e s. m. i.; la variazione urbanistica approvata interessa solo l'aspetto procedurale e non comporta aumenti volumetrici e/o di superfici coperte. Il presente rende noto viene trasmesso per la pubblicazione del B. U. R. P.

Dalla sede Comunale li, 21/12/2007

Il redattore: geom. Antonio Tavaglione

Ing. Carlo Follieri

COMUNE DI PESCHICI (Foggia)
DELIBERA C.C. 10 dicembre 2007, n. 62

Approvazione variante P. di F.

Il Responsabile del Procedimento

- Vista l'istanza del 21/11/2001 assunta al prot. n. 7559 di protocollo generale, presentata dalla Società Maritalia s.p.a., con sede in Foggia alla Piazza Marconi n. 11, con la quale si chiedeva il rilascio del permesso di costruire, in deroga al vigente PdF, ai sensi del 2° comma art. 5 del D.P.R. n. 447 del 20/10/1998 e s.m.i., per l'ampliamento della struttura turistico-ricettiva all'insegna "Villaggio Maritalia" alla contrada Valle Clavia;

- Visto l'esito favorevole della Conferenza dei Servizi, svoltasi presso la sede comunale in data 09/05/2007, limitatamente alla realizzazione della sopraelevazione del corpo "A";

- Visto il comma 2° dell'art. 5 del D. P. R. 20/10/1998 n. 447 e s. m. i.

- Visto l'art. 11 della legge regionale n. 20/2001.

RENDE NOTO

- Che con delibera Consiglio Comunale n. 62 del 10 dicembre 2007 è stato approvato il progetto per l'Ampliamento della struttura turistico-ricettiva all'insegna "Villaggio Maritalia" alla contrada Valle Clavia presentato dalla Società Maritalia s.p.a., ai sensi dell'art. 5 del D. P. R. 20/10/1998 n. 447 e s. m. i.; la variazione urbanistica approvata consiste nell'aumento dell'indice volumetrico di zona. Il presente rende noto viene trasmesso per la pubblicazione del B.U.R.P.

Dalla sede Comunale lì, 21/12/2007

Il redattore: geom. Antonio Tavaglione

Ing. Carlo Follieri

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti e bandi

AREM BARI

Avviso di gara lavori realizzazione sistema rilevazione traffico in provincia di Taranto.

Avviso di gara per estratto – Gara per l'acquisizione dei servizi e forniture finalizzati alla realizzazione, esercizio e manutenzione di un sistema per la rilevazione del traffico nella Provincia di Taranto.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale "Contratti Pubblici – del 28 dicembre 2007 l'agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia (A.RE.M.) ha pubblicato l'estratto dell'avviso di gara, con procedura aperta, per l'acquisizione dei servizi e forniture finalizzati alla realizzazione, esercizio e manutenzione di un sistema per la rilevazione del traffico nella Provincia di Taranto.

Importo complessivo dell'appalto: euro 98.000,00 (novantottomila/00) oltre IVA di cui: 1) importo soggetto a ribasso d'asta: euro 95.000,00 (novantacinquemila/00) oltre IVA; 2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: euro 3,000,00 (tremila/00) oltre IVA.

L'avviso integrale, con la documentazione di gara, è disponibile sul sito sul sito dell'A.RE.M www.arem.puglia.it.

Le domande di partecipazione, complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire presso la sede dell'A.RE.M. entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell' avviso sulla G.U.R.I.

Il Direttore
ing. Agostino Romita

COMUNITA' MONTANA MONTI DAUNI SETTENTRIONALI CASALNUOVO MONTEROTARO (Foggia)

Bando di gara lavori condotta idrica rurale.

I.1) Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali P.zza Municipio n. 12 - 71033 Casalnuovo Monterotaro (FG) Tel. 0881558314 FAX 515057 www.montidaunisettentrionali.it.

I.2) Organismo di diritto pubblico.

II.1.2) Lavori.

II.1.5) Costruzione e ampliamento della condotta idrica rurale in contrada Selvapiana in agro di Volturino. Codice CIG: 01112362D9 CUP G96D07000190002.

II.8) No.

II.1.9) No.

II.2.1) Importo complessivo del progetto euro 800.000,00. SEZIONE

III) Si rinvia alla documentazione di gara.

IV. 1.1) Aperta.

IV.2.1) Prezzo più basso.

IV.3.4) Ricezione offerte: 15/02/2008 ore 12,00.

IV.3.6) IT.

IV.3.7) Vincolo: 180 gg.

IV.3.8) Apertura offerte: 18/02/2008 ore 10,00.

VI.3) Il presente bando e il disciplinare sono pubblicati all'albo pretorio, sul sito internet di questo Ente e all'albo pretorio del Comune di Volturino. Responsabile del Procedimento: Geom. Gennaro Spirito.

IL P.I.T. MANAGER
Dr. Ferdinando Dragonetti

Concorsi

ASL BR BRINDISI

Avviso di mobilità per n. 15 posti di Infermiere pediatrico e n. 5 posti di Fisioterapista.

In esecuzione della deliberazione n. 2998 del 13.11.2007 è indetto avviso di mobilità regionale/interregionale, ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. del personale del Compatto Sanità stipulato il 7.4.1999, per la copertura di:

- 15 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE PEDIATRICO

- 5 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO FISIOTERAPISTA

La presente procedura di mobilità è comunque connessa alla definizione del procedimento di stabilizzazione del personale precario di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 15.10.2007. Alle relative assunzioni si provvederà nel rispetto dei vincoli economico - finanziari previsti dall'art. 1, comma 565, della Legge 27.12.2006 n.296.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla presente procedura di mobilità coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- essere dipendenti delle Aziende e di tutti gli Enti del comparto Sanità di cui al C.C.N.Q. del 18.2.2002, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nei profili professionali di collaboratore professionale sanitario infermiere pediatrico o di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, ed aver superato, alla scadenza del presente bando, il prescritto periodo di prova:

- idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza senza limitazione e/o prescrizione alcuna;

- non aver subito nell'ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando sanzioni disciplinari definitive.

I requisiti per la partecipazione all'avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di trasferimento.

Le istanze di mobilità già presentate ed agli atti di questa Azienda non saranno prese in considerazione.

Modalità di compilazione e termine per la presentazione delle domande

Per essere ammessi all'avviso gli interessati devono presentare, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all'Azienda Sanitaria Locale - Via Napoli 8, 72011 Brindisi -Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) l'Azienda o Ente del S.S.N. presso cui risultano in servizio;

c) l'avvenuto superamento del periodo di prova

d) il possesso della idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza;

e) l'assenza di sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio.

Il candidato deve, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di

mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla sopraindicata lettera a)

Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda i candidati devono allegare:

1) certificato di servizio rilasciato dall'Azienda o Ente di appartenenza, dal quale risulti il superameno del periodo di prova ed il trattamento economico in godimento con l'indicazione della relativa fascia retributiva;

2) certificato di idoneità fisica rilasciato dal medico competente dell'Azienda o Ente di appartenenza;

3) certificato di iscrizione al corrispondente albo professionale di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

4) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 28.11.2000 n. 445). Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;

5) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.

Dichiarazioni sostitutive

Qualora il candidato intenda avvalersi dell'autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art. 75. L'Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall'interessato in presenza del dipendente dell'Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo anche a valutazione, l'interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La mancanza anche parziale ditali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.

In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l'interessato è tenuto a specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o determinato o a convenzione con l'indicazione dell'impegno orario; profilo professionale d'inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale; periodo del servizio con precisazione di eventua-

li interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo e posizione in ordine al disposto di cui all'art. 46 del D.P.R. 761/79.

Per l'autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

In caso di più domande rispetto ai posti disponibili, l'Azienda procederà ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale dei dipendenti interessati, applicando i criteri di valutazione previsti dal D.P.R. 27/3/2001 n. 220. Verranno formulate due distinte graduatorie di cui una riferita alla mobilità regionale e l'altra a quella interregionale. La mobilità regionale è prioritaria rispetto a quella interregionale.

Ai sensi dell'art. 8, punto 3 u.c., del citato D.P.R. n.220/2001, la ripartizione dei punti tra le varie categorie di titoli è così stabilita:

a) 15 punti per titoli di carriera

b) 5 punti per titoli accademici e di studio

c) 4 punti per pubblicazioni e titoli scientifici

d) 6 punti per curriculum formativo e professionale.

Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, saranno prese in considerazione, nell'ordine di priorità di seguito riportata, le seguenti situazioni familiari che dovranno essere formalmente documentate:

- Legge 5.2.1992 n. 104 per assistenza persona handicappata

- Ricongiunzione al coniuge residente in uno dei Comuni facenti parte del territorio del FASL di Brindisi, con ulteriore diritto di precedenza in relazione al numero dei figli

- Residenza in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell'ASL di Brindisi.

La partecipazione alla procedura di mobilità implica da parte del concorrente l'accettazione di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare il presente avviso di bando.

Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando valgono le norme che disciplinano il rapporto di lavoro del personale delle Aziende Sanitarie Locali: Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'Area Gestione del Personale di questa Azienda - Tel. 0831 536173 -536727.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Guido SCODITTI

ALLEGATO - Schema di domanda

Al Direttore Generale

dell'Azienda Sanitaria Locale

Via Napoli, 8 -72011 BRINDISI

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente in _____

via _____ n. _____

chiede di essere ammesso all'avviso di mobilità per la copertura di

n. POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO

_____.

indetto da codesta ASL con deliberazione n._____ del_____.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità :

a) di essere in servizio a tempo indeterminato presso la A.S.L o Azienda Ospedaliera o Ente di _____ nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario _____;

b) di aver superato il periodo di prova nel profilo medesimo;

c) di essere iscritto al Collegio _____ di _____;

d) di essere in possesso della idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza senza limitazione e/o prescrizione alcuna;

e) di non aver subito nell'ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando sanzioni disciplinari definitive;

f) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni _____ (specificare di seguito le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego) ;

g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza _____ ;

h) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196, al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura ;

i) di eleggere domicilio agli effetti di comunicazioni relative alla presente procedura di mobilità : Città _____ Cap _____, via _____ n. ___ - recapito telefonico _____- , riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto allega alla presente domanda :

1) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione a corredo ;

2) elenco dei documenti e titoli.

Data_____ Firma _____

ASL LE LECCE

Avviso pubblico per incarichi provvisori di Dirigente Medico disciplina Urologia.

Ai sensi dell'art.18 - comma 3 - del Decreto Legislativo 30/12/92 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.9 - comma 17 - della Legge 20 maggio 1985, n.207, è indetto Avviso Pubblico per il conferimento di incarichi per la copertura temporanea di posti di Dirigente Medico della disciplina di Urologia.

Il trattamento economico è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge in vigore e dal C.C.N.L. per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, sottoscritto in data 03/11/2005.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione all'Avviso sono prescritti i seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea sono richiamate le disposizioni di cui all'art.37 del D.Lgs. n. 29/93 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/94.

2. Idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura della A.U.S.L. LE/1, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo.

4. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

5. Per effetto della disposizione di cui all'art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione all'avviso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.

Requisiti specifici di ammissione

1. Laurea in Medicina e Chirurgia.

2. Specializzazione nella disciplina di Urologia ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti alla disciplina di Urologia, dal D.M. 30/01/1998 ovvero la specializzazione in una delle discipline riconosciute affini alla disciplina di Urologia dal D.M.31/01/1998. Il personale che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/97, n. 483 (1° febbraio 1998), sia in servizio di ruolo nella disciplina di Urologia presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.

3. Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione agli avvisi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

In applicazione dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.

Domanda di ammissione all'Avviso

Per l'ammissione al presente Avviso gli aspiranti dovranno far pervenire al Commissario Straordinario della AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, Via Miglietta n. 5 - 73100

Lecce, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale responsabilità, dovranno dichiarare:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

i) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco.

Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31.12.1996 n. 675, il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini dell'avviso e successivamente, nella eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.

Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Le domande devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo del servizio postale per raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi oltre i termini di presentazione prescritti dal presente Avviso.

L'amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Documentazione da allegare alla domanda

1. Laurea in Medicina e Chirurgia.

2. Specializzazione nella Disciplina di Urologia o in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 o in disciplina affine ai sensi del D.M. 31 gennaio 1998.

3. Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi.

Alla domanda di partecipazione all'Avviso devono essere allegati:

a) titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza alla nomina;

b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione, le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati;

c) tutti i documenti e titoli scientifici e di carrie-

ra che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, è consentito:

a) dimostrare il possesso dei titoli mediante le forme sostitutive delle certificazioni amministrative previste all'art. 46 del D.P.R. 445/2000;

ovvero

b) produrre i titoli in originale, o in copia autenticata, o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del citato 445/2000.

I titoli presentati, sia in originale che in copia autenticata, non sono soggetti all'imposta sul bollo e dovranno essere rilasciati dalle Autorità o Uffici competenti e contenere tutti gli elementi necessari alla loro valutazione.

Qualora il candidato intenda avvalersi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà in luogo dei documenti, perchè possano essere prese in considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed allegato alla stessa e contenere tutti gli elementi necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall'autorità competente se fosse stato presentato. In questo caso il candidato deve allegare alla domanda la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi di legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa da parte della casa editrice.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto; in caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati datato e firmato.

Non è consentita la presentazione di documenti successivamente all'invio della domanda, per cui ogni eventuale riserva espressa non assume alcun valore.

La mancata presentazione anche di uno soltanto dei documenti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) costituisce motivo di esclusione dall'avviso.

La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la nullità della domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art 3, comma 5 della legge 127/1997.

Esclusione dall'Avviso

L'esclusione dall'Avviso è deliberata con provvedimento motivato del Commissario Straordinario della A.S.L., da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.

Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi

a) La commissione ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dispone per la valutazione dei titoli complessivamente di 20 punti.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera : punti 10

b) titoli accademici di studio: punti 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3

d)curriculum formativo e professionale punti 4

Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitaria Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00

b) specializzazione in una disciplina affine punti 0,50

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione. Tale punteggio non verrà attribuito se il documento che attesta il fatto non reca la precisazione che è stata conseguita ai sensi del suddetto decreto.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i seguenti criteri, previsti dall'art.11 del D.P.R. 483/97:

Criteri di valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:

a) titoli di carriera:

1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello medico non si applicano le maggiorazione previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;

4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;

b) Pubblicazioni:

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai

contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;

2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;

c) Curriculum formativo e professionale:

1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibile a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici ;

2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;

3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

Si riportano altresì le norme generali di cui al Titolo II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

Art. 20
Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo

1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto - legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

Art. 21
Valutazione attività in base a rapporto convenzionali

1. L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario

settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

2. All'attività espletata dai veterinari coadiutori, nominati ai sensi degli articoli 1, 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e successive modificazioni è attribuito il punteggio previsto per i servizi prestati nella posizione iniziale del corrispondente profilo professionale ridotto del 20%.

Art. 22
Valutazione servizi e titoli equiparabili

1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'art.4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

4. omissis

Art. 23
Servizio prestato all'estero

1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1."

Graduatoria e conferimento dell'incarico

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione riportata da ciascun candidato nella valutazione dei titoli, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale ed è immediatamente efficace.

Sono conferiti incarichi, nei limiti dei posti complessivamente vacanti, ai candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.

Gli incarichi provvisori si intendono revocati e cessano di diritto all'atto della copertura dei posti di cui trattasi con personale di ruolo.

Adempimenti degli incaricati

I candidati utilmente collocati in graduatoria sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione all'Avviso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione all'Avviso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I documenti di cui sopra possono formare oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La U.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all'Area Gestione del Personale della ASL LECCE - tel.0832/215247 - 215799 - 215890.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Rodolfo Rollo

ASL LE LECCE

Concorso pubblico per n 1 Dirigente Medico disciplina Urologia.

In esecuzione della deliberazione n. 4452 del 27/11/2007 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico della disciplina di Urologia.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 29/93 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/94.

2. Idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura della ASL LE, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

2. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo.

3. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti specifici di ammissione

1. Laurea in Medicina e Chirurgia.

2. Specializzazione nella disciplina di Urologia ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti alla disciplina di Urologia dal D.M. 30/01/1998 e successive modifiche e integrazioni ovvero la specializzazione in una delle discipline riconosciute affini alla disciplina di Urologia dal D.M. 31/01/1998 e successive modifiche e integrazioni. Il personale che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/97, n. 483 (1° febbraio 1998), sia in servizio di ruolo nella disciplina di Urologia presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.

3. Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici – chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Domanda di ammissione al concorso

Per l'ammissione al presente concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Commissario Straordinario della ASL LE, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale responsabilità, dovranno dichiarare:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici – chirurghi;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

i) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco.

Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le domande devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo del servizio postale per raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi oltre i termini di presentazione prescritti dal presente bando.

L'amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Documentazione da allegare alla domanda

1. Laurea in Medicina e Chirurgia.

2. Specializzazione nella Disciplina di Urologia o in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni o in disciplina affine ai sensi del D.M. 31 gennaio 1998 e successive modifiche

e integrazioni; per il personale di ruolo nella disciplina messa a concorso, certificato di servizio rilasciato dall'Azienda USL o dall'Azienda ospedaliera di appartenenza.

3. Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati:

a) titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza alla nomina;

b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione, le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati;

c) tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

I titoli presentati, sia in originale che in copia autenticata, non sono soggetti all'imposta sul bollo e dovranno essere rilasciati dalle Autorità o Uffici competenti e contenere tutti gli elementi necessari alla loro valutazione.

Qualora il candidato intenda avvalersi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà in luogo dei documenti, perchè possano essere prese in considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed allegato alla stessa e contenere tutti gli elementi necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall'autorità competente se fosse stato presentato. In questo caso il candidato deve allegare alla domanda la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi di legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa da parte della casa editrice.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Commissario Straordinario della ASL, da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.

Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi

La commissione, ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera : punti 10

b) titoli accademici di studio: punti 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3

d) curriculum formativo e professionale punti 4

Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitaria Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00
b) specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione. Tale punteggio non verrà attribuito se il documento che attesta il fatto non reca la precisazione che è stata conseguita ai sensi del suddetto decreto.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i seguenti criteri, previsti dall'art.11 del D.P.R. 483/97:

Criteri di valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:

a) titoli di carriera:

1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;

4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;

b) Pubblicazioni:

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;

2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;

c) Curriculum formativo e professionale:

1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici ;

2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;

3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

Si riportano altresì le norme generali di cui al Titolo II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

Art. 20
Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo

1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto - legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

Art. 21
Valutazione attività in base a rapporto convenzionali

1. L'attività ambulatoriale interna prestata a rap-

porto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

2. Omissis.

Art. 22
Valutazione servizi e titoli equiparabili

1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'art.4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

4. omissis

Art. 23
Servizio prestato all'estero

1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1."

Prove d'esame

Le prove d'esame ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 sono le seguenti:

a)prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 che di seguito si trascrive:

"la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alla singole prove".

Graduatoria e conferimento dei posti

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle disposizioni di legge che prevedano riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina).

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione al concorso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all'Area Gestione del Personale - U.O. Assunzioni, concorsi e gestione del ruolo della A.S.L. LE - tel.0832/215890 - 215799.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Rodolfo Rollo

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino